AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE E PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

DIRETTIVA 2000/60/CE
DIRETTIVA 2007/60/CE

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

ART. 14 DIRETTIVA 2000/60/CE E ART. 66 COMMA 7 LETTERA B) - D. LGS. 152/2006

Valutazione Globale Provvisoria dei pricipali problemi delle acque (VGP)

DICEMBRE 2019

Sommario

Premessa **5**

Parte I – Direttiva acque e Piano di gestione (PdG) **7**

Verso il Piano di Gestione delle Acque 2021/2027 (III ciclo) **11**

La (terza) Valutazione Globale Provvisoria dei problemi rilevanti delle acque **13**

Le attività in corso e i problemi ancora presenti **13**

1. Aspetti conoscitivi e ambientali 14

1.1 - Revisione dei corpi idrici, con particolare riferimento ai corpi idrici fortemente modificati e artificiali (e definizione del buon potenziale ecologico) 14

1.2 -Aggiornamento delle pressioni e degli impatti 15

1.3 - Implementazione degli aspetti quantitativi dei corpi idrici, in un'ottica di cambiamento climatico e carenza idrica e siccità 16

1.4. Monitoraggio ambientale e classificazione 18

2. Aspetti pianificatori 20

2.1 - Aggiornamento dell'analisi economica degli utilizzi idrici e di Piano 20

2.2 - Aggiornamento del Programma delle Misure (PoM) 21

2.3 - Integrazione con le altre politiche di sviluppo territoriale, con particolare riferimento alla direttiva 2007/60/CE, alla Marine Strategy e alla PAC 22

2.4 - Integrazione con i Piani di Tutela delle Acque Regionali 23

Parte II – Direttiva alluvioni e Piano di gestione (PGRA) **25**

Premessa **25**

L'assetto amministrativo **25**

Inquadramento generale del Distretto dell'Appennino Settentrionale **28**

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (primo ciclo) **29**

Direttiva 2007/60/CE: riesami ed aggiornamenti ai sensi dell'art. 14 – secondo ciclo di gestione **36**

Il calendario delle attività del secondo ciclo di gestione **37**

La valutazione globale provvisoria del piano di gestione del rischio alluvioni (secondo ciclo di gestione) **38**

Verso il piano di gestione del rischio alluvioni (secondo ciclo) **38**

La valutazione dei progressi realizzati nel primo ciclo del piano di gestione del rischio alluvioni e l'aggiornamento del programma delle misure 40

Il cambiamento climatico 41

L'approfondimenti del quadro conoscitivo e l'analisi di ulteriori fattori di rischio 42

I rapporti tra PGRA e PAI vigenti nel territorio distrettuale 43

La Direttiva2007/60/CE e la Direttiva2000/60/CE: misure win-win, contratti di fiume e piano di gestione dei sedimenti 45

Parte III – La VGP: informazione e consultazione pubblica **46**

L'individuazione dei portatori di interesse 46

Strumenti attivabili per i diversi livelli di coinvolgimento 47

1) Accesso alle informazioni 47

2) Consultazione 48
3) Partecipazione attiva 48
I documenti oggetto delle attività di informazione e consultazione 48
La consultazione della Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel distretto idrografico 49
Allegato n. 1 - Per un linguaggio comune: alcune definizioni e acronimi 50
Allegato n. 2 - Cosa ne pensate? Le vostre osservazioni 53

Premessa

Le attività di pianificazione di gestione in materia di acque e in materia di rischio di alluvioni si inquadrano rispettivamente nell'ambito della Direttiva quadro 2000/60/CE (in seguito anche DQA) e della successiva Direttiva 2007/60/CE (in seguito anche Direttiva alluvioni).

L'art. 13 della DQA prevede al comma 1 che "*Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico";* inoltre al comma 7 stabilisce che i piani di gestione dei bacini idrografici siano "*riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni*". Analogamente l'art. 11 comma 8 prevede il riesame e l'eventuale aggiornamento dei programmi di misure entro lo stesso termine previsto per l'aggiornamento dei piani. Al fine di procedere a tali aggiornamenti, l'art. 5 della direttiva stabilisce che anche le analisi delle caratteristiche del distretto e dell'utilizzo idrico nonché l'esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque siano riesaminati ed eventualmente aggiornati "*entro 13 anni dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni sei anni*".

Parallelamente, in materia di gestione del rischio di alluvioni, l'art. 6 comma 1 della direttiva 2007/60/CE dispone che "*Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata (…)"* e l'art. 7 comma 1 che "*Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (…)"* stabilendo al successivo art. 14 commi 2 e 3 che "*Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni. Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (…), entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni".*

In linea con quanto previsto dalle direttive anche nel nostro Paese è stato da tempo codificato in modo esplicito il principio secondo cui la gestione delle acque e del rischio di alluvioni debba essere svolta alla scala del bacino idrografico (distretto idrografico), far capo ad un soggetto unico competente (Autorità di bacino) e attuarsi attraverso un nuovo strumento di pianificazione, rappresentato appunto dai Piani di gestione.

L'art. 63 comma 10 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221/2015, ha espressamente previsto che "*Le Autorità di bacino provvedono (…) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto all'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*".

Nello specifico l'art. 117 del d.lgs. 152/2006 ribadisce che "*per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce, pertanto, piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore".*

Al contempo il decreto legislativo n. 49/2010, nel confermare le attività di riesame dei Piani di gestione del rischio di alluvione già codificate nella direttiva, ha espressamente previsto all'art. 9 che "*Le Autorità di bacino distrettuali (…) attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006. Le misure di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che: a) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma dell'articolo 63, comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami dei piani di gestione di cui all'articolo 117 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006; b) l'elaborazione dei primi piani di*

gestione di cui agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi; c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

Sulla base di tale contesto normativo e delle esigenze di coordinamento tra le attività pianificatorie in materia di acque e alluvioni che emergono dalle direttive sopra richiamate, nell'attuazione di quanto previsto all'art. 66 comma 7 lettera b) del d.lgs. 152/2006 ("*Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti (…) b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico*") a livello di distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, è stato deciso di predisporre un documento unitario contenente la valutazione globale provvisoria (in seguito anche VGP) dei principali problemi di gestione delle acque identificati nel distretto idrografico, unica per entrambe le direttive, articolata rispettivamente in una parte relativa alle attività di aggiornamento del Piano di gestione delle acque e in un'altra parte relativa alla gestione del rischio di alluvioni. In ciascuna di esse sono evidenziate le problematiche che afferiscono a entrambe le direttive. Nella parte finale sono poi richiamate le misure previste per la fase di osservazione e consultazione sul documento, tenendo conto che la VGP deve essere predisposta almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano e sulla stessa deve essere attivata la fase di partecipazione attiva e consultazione per un periodo minimo di 6 mesi.

Parte I – Direttiva acque e Piano di gestione (PdG)

Nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale il primo Piano di gestione delle acque è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 3-*bis*, del decreto legge 208/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, con la deliberazione n. 206 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, integrato da componenti designati dalle regioni, il cui territorio ricade nel distretto idrografico *de quo*, non già rappresentate nel medesimo Comitato. L'approvazione definitiva è avvenuta con d.p.c.m. 21 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2014.

L'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE al comma 7 prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici siano "*riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni*". Analogamente l'art. 11 comma 8 prevede il riesame e l'eventuale aggiornamento dei programmi di misure entro lo stesso termine previsto per l'aggiornamento dei piani. Al fine di procedere a tali aggiornamenti, l'art. 5 della direttiva stabilisce che anche le analisi delle caratteristiche del distretto e dell'utilizzo idrico nonché l'esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque siano riesaminati ed eventualmente aggiornati "*entro 13 anni dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni sei anni*".

Il primo aggiornamento del Piano di gestione delle acque dell'Appennino Settentrionale (in seguito citato anche come secondo PdG) è stato, quindi, approvato, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del d.lgs. 219/2010, con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 234 del 3 marzo 2016 e, successivamente, con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017.

Il presente documento, relativo alla Valutazione Globale Provvisoria (VGP) dei principali problemi di gestione delle acque del distretto, risulta previsto dall'art. 14 della direttiva quadro e costituisce adempimento obbligatorio del procedimento di elaborazione e aggiornamento del Piano di gestione anche ai sensi dell'art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006.

E' importante sottolineare che, rispetto ai cicli precedenti, il processo pianificatorio in corso, funzionale al secondo aggiornamento del PdG (in seguito citato anche come terzo PdG), potrà sicuramente beneficiare del completamento della riforma distrettuale, con la piena operatività delle Autorità di bacino distrettuali e dei loro organi.

Nel percorso di consolidamento della governance distrettuale si è passati infatti dal ruolo di mero coordinamento, assegnato *ex lege* alle Autorità di bacino nazionali nel 2010, ruolo che di fatto ha caratterizzato i primi due cicli pianificatori, rappresentando per molti aspetti un elemento di criticità più volte rimarcato in sede europea (come si vedrà più avanti), alla definitiva costituzione delle Autorità distrettuali, avvenuta per step successivi, che oggi può dirsi finalmente conclusa.

Le Autorità di distretto sono state infatti istituite per legge con l'art. 51 del cd. Collegato Ambientale (legge n., 221/2015) che ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 in materia di Autorità di bacino e distretti idrografici, fissando una nuova disciplina della materia *de quo*.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, emanato ai sensi dell'art. 63 comma 3 del d.lgs. 152/2006, di concerto con il Ministro dell'Economia e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed entrato in vigore il 17 febbraio 2017 (G.U. n. 27 del 2.02.2017) sono stati fissati indirizzi e criteri per l'attribuzione e il trasferimento del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e delle risorse finanziarie alle nuove Autorità. Dall'entrata in vigore del D.M. sono state soppresse tutte le Autorità di bacino di cui alla precedente legge 183/1989. Infine con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, recante "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha preso formale avvio operativo

con il perfezionamento dei trasferimenti al nuovo ente. In parallelo sono stati inoltre emanati ulteriori atti che hanno contribuito a rafforzare la governance distrettuale, in quanto con D.M. n. 52 del 26/02/2018 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia sono stati approvati gli Statuti delle Autorità e con successivi D.M. sono state nominate le Conferenze Operative, organo tecnico delle nuove Autorità.

Nel periodo a cavallo della pubblicazione dei piani 2016, le Autorità italiane hanno compiuto notevoli progressi nell'attuazione della politica comunitaria in materia di acque. Per quanto attiene alla conformità della pianificazione di gestione di cui alle disposizioni della Dir. 2000/60/CE, il più importante risultato è stato raggiunto a seguito dell'archiviazione da parte della Commissione europea, in data 20 febbraio 2019, del "Caso Eu Pilot 7304/15/ENVI". Tale archiviazione è stata il frutto di uno specifico percorso avviato al fine di superare alcune delle sostanziali lacune evidenziate dalla CE nella pianificazione di gestione. Difatti, a seguito della valutazione dei primi Piani di Gestione delle acque, la Commissione Europea, già dal 2012, inviò all'Italia ben 76 richieste di chiarimento sui vari aspetti di attuazione della Direttiva 2000/60/CE. Nel settembre 2013 i servizi della commissione (DG Ambiente) e le Autorità italiane parteciparono ad un primo incontro bilaterale dove furono discusse le conclusioni e le raccomandazioni dei servizi della Commissione. Purtuttavia, la Commissione, valutando il persistere di alcune carenze significative nell'implementazione della direttiva formulò all'Italia, nel gennaio 2015, l'invito a presentare ulteriori integrazioni nell'ambito del sistema di comunicazione EU Pilot attraverso il "Caso EU Pilot 7304/15/ENVI". In data 12 Febbraio 2016, i competenti uffici del Ministero dell'Ambiente chiesero un incontro bilaterale con lo staff tecnico dell'Unità C1 Acqua della Commissione Europea. Durante tale incontro il Ministero illustrò le azioni che l'Italia si impegnava a mettere in campo per superare le criticità evidenziate. Questi impegni furono formalizzati agli uffici comunitari attraverso l'invio di uno specifico piano di rientro, il cosiddetto "*Action Plan*" nel quale si dettagliavano una serie di azioni da compiere a livello nazionale e distrettuale. Nello stesso anno l'impegno dell'Italia in tema di gestione delle risorse idriche ha garantito, in coerenza con gli impegni assunti con gli uffici comunitari, l'approvazione dei secondi piani di gestione per tutti i distretti idrografici nel 2016. Con l'archiviazione dell'EU Pilot 7304/15/ENVI grazie all'impegno delle autorità competenti sia a livello statale che territoriale, l'Italia ha superato le criticità evidenziate dalla Commissione riguardanti, oltre alla riforma della governance, il monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei, alcuni metodi di classificazione dello stato ecologico e chimico delle acque, le misure per contrastare l'inquinamento agricolo nonché l'applicazione dei principi dell'analisi economica quali il recupero dei costi ambientali e della risorsa.

Sulla scorta di ciò, il terzo aggiornamento del piano di gestione delle acque dovrà assicurare, tra l'altro, l'applicazione dei nuovi metodi e delle metodologie sviluppate nell'ambito dei lavori dell'*Action Plan* che si sono svolti successivamente all'approvazione dei Piani 2016. Tale sfida risulta particolarmente ambiziosa poiché la direttiva prevede il raggiungimento degli obiettivi ambientali per tutti i corpi idrici al 2027, salvo il ricorso alla deroga o alla proroga per condizioni naturali ai sensi dell'Art 4.4.

In tale contesto, occorrerà tenere conto delle ulteriori raccomandazioni della CE di cui alla quinta valutazione dei piani di gestione pubblicata, ai sensi dell'Art 18, **COM (2019)95 final** "RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l'attuazione della Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della Direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) - Secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici-Primo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni" del 26 febbraio 2019, nella quale si sintetizzano i risultati dell'analisi dei piani di gestione illustrata nel dettaglio per lo Stato Membro Italia nel documento **SWD (2019)51 final**.

Il percorso di definitiva costituzione delle Autorità di distretto ha comportato, inoltre, per il distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, una sostanziale revisione del territorio di riferimento.

La nuova delimitazione distrettuale, ridisegnata ai sensi della legge n. 221/2015, comprende i bacini liguri regionali, il bacino del Magra, il bacino del Serchio (territorio originariamente individuato come distretto autonomo e sul quale è stato prodotto e vige il Piano di Gestione 2016) e tutti i bacini toscani dal Carrione all'Albegna, con esclusione del bacino del Fiora (che passa al distretto Idrografico dell'Appennino Centrale) e di tutti i bacini del versante Adriatico (che passano al distretto Padano), come rappresentato nella figura a seguire.

Se il nuovo impianto organizzativo che scaturisce dalla legge n. 221/2015 e dal decreto n. 294 razionalizza e semplifica le competenze del settore, con l'esercizio da parte di un solo ente – l'Autorità di bacino distrettuale – delle funzioni di predisposizione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci - il Piano di Gestione delle Acque e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - a livello di distretto idrografico e su un territorio fisicamente più omogeneo, comporta tuttavia la necessità di una profonda rivisitazione della struttura del Piano, che dovrà essere prodotto su tale nuovo territorio, ricomprendendo ed omogeneizzando anche le informazioni e disposizioni già contenute nel Piano di Gestione delle Acque dell'ex Distretto del Serchio.

Attualmente, entro i confini del Distretto dell'Appennino Settentrionale sono compresi i territori appartenenti alle seguenti Regioni e nelle percentuali indicate in tabella:

Liguria	Toscana	Umbria
15,8%	83,6%	0,6%

In considerazione della sostanziale variazione del territorio di riferimento, che passa da una superficie di circa 40.000 Kmq ad una di 24.000 Kmq, ricomprendendo al suo interno una porzione già classificata distretto autonomo dal d. lgs. 152/2006, l'aggiornamento sarà corredato da una verifica di Valutazione Ambientale Strategica.

Il cronoprogramma dei lavori, che dovrà portare al III PdG, è il seguente:

22 dicembre 2018:

- Pubblicazione del **Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano,** inclusa una dichiarazione e delle **Misure** consultive (art. 14, comma, 1 lettera a) della Direttiva) – Presa d'atto del Comitato istituzionale permanente del 27 dicembre 2018**.** La fase di pubblicità, prevista dalla direttiva per almeno 6 mesi, **è stata estesa fino al novembre 2018;**

entro dicembre 2019:

- Riesame ed eventuale aggiornamento delle **caratteristiche** del distretto idrografico, dell'**impatto delle attività umane** sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee e dell'**analisi economica** dell'utilizzo idrico (art. 5, comma 2, della Direttiva – documento non soggetto a fasi di consultazione e predisposto come documento aperto, aggiornabile fino alla redazione del progetto di Piano 2020);
- Aggiornamento della **Valutazione Globale Provvisoria** dei problemi di gestione delle acque

rilevanti a livello di distretto (art. 14, comma, 1 lettera b) della Direttiva);

- Presentazione del **Rapporto preliminare di verifica di VAS**

entro dicembre 2020:

- Definizione dei contenuti e predisposizione del **progetto di Piano – secondo aggiornamento** (art. 14, comma 1, lettera c) della Direttiva)
- Eventuale presentazione del **Rapporto Ambientale** e della sintesi non tecnica (nell'ipotesi che la verifica di VAS abbia esito positivo)

entro dicembre 2021:

- Approvazione del **Piano di Gestione – secondo aggiornamento -** (art. 13, comma 7, della Direttiva);
- Approvazione del **Programma di misure aggiornato** (art. 11 comma 8 della Direttiva).
- Eventuale **Rapporto ambientale** e **Dichiarazione di sintesi.**

(**NB**: I documenti indicati in blu sono oggetto di consultazione pubblica)

Si ricorda inoltre che a dicembre 2018 è stato prodotto il *Report provvisorio per l'aggiornamento del Programma di misure di Piano (PoM 2018).* In accordo con le indicazioni ricevute dagli uffici della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, per il tramite della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM, tale attività è stata svolta secondo le delimitazioni territoriali previste al momento dell'approvazione dei PdG, ovvero precedenti alla revisione normativa intervenuta con la riforma distrettuale di cui alla legge n. 221/2015. Pertanto, l'attività ha riguardato il territorio distrettuale disegnato dall'originario art. 64 del d. lgs. 152/2006 e comprende i bacini idrografici afferenti alle regioni Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio. Analogo documento è stato prodotto relativamente al territorio dell'ex Distretto del fiume Serchio.

Sempre nel dicembre 2018 è stato prodotto e inviato, tramite ISPRA, al nodo WISE l'aggiornamento delle reti di monitoraggio (chimico) delle nuove sostanze prioritarie, richiesto dalla direttiva 2013/39/UE, recepita a livello nazionale attraverso il d.lgs 172/2015. Tale attività, riguardando il Piano 2021, è stata prodotta sul nuovo territorio distrettuale.

Complessivamente 140 stazioni sono risultate interessate dal progetto di monitoraggio delle nuove sostanze; tale attività ha comportato anche l'individuazione di nuovi corpi idrici.

Le informazioni relative alle nuove reti di monitoraggio troveranno la loro collocazione definitiva nel Piano 2021.

Verso il Piano di Gestione delle Acque 2021/2027 (III ciclo)

I contenuti, lo schema generale e i tempi di aggiornamento del Piano di Gestione sono puntualmente dettati dalla direttiva.

Il Piano 2021 dovrà quindi contenere gli aggiornamenti del quadro conoscitivo in termini di revisione dei corpi idrici, di pressioni e impatti, stato e, successivamente, di verifica delle misure (le misure sono state efficaci? basta dare completa attuazione a quelle già previste o prevederne di nuove o diverse?) e degli obiettivi (sono stati raggiunti gli obiettivi del Piano 2016?) - questi due ultimi aspetti tuttavia saranno definiti in sede di stesura di Progetto di Piano.

Il tutto, si ricorda, è articolato attraverso lo schema logico *DPSIR* (*Driving Forces, Pressures, State, Impact, Responses*), proposto per la raccolta dei dati ambientali a fini gestionali dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA). Secondo tale modello gli sviluppi di natura economica e sociale, ma anche cambiamenti climatici e fenomeni siccitosi o alluvioni - *Determinanti* - esercitano *Pressioni*, che producono alterazioni sulla qualità (ecologica e chimica) e quantità - *Stato* - dell'ambiente e delle risorse naturali. L'alterazione delle condizioni ambientali determina *Impatti* sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull'economia, che richiedono *Risposte* (le azioni di Piano). Le azioni di risposta possono avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema, sui determinanti, attraverso interventi strutturali, sulle pressioni, attraverso interventi prescrittivi/tecnologici, sullo stato, attraverso azioni di bonifica, sugli impatti, attraverso la compensazione economica del danno.

Nel Piano le informazioni di cui sopra, riferite alla scala del corpo idrico e concatenate secondo lo schema DPSIR, sono articolate attraverso la piattaforma denominata "cruscotto di piano" (disponibile a http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=490).

Il Piano 2021 sarà quindi articolato secondo questa logica, ma dovrà anche dare definitiva risposta a quei punti di debolezza e criticità ancora presenti ed evidenziati con l'istruttoria COM 2019. A tal proposito si ricorda che, dopo l'approvazione dei Piani 2016 e dei contatti intercorsi con i competenti uffici comunitari, sono state attivate dal Ministero dell'Ambiente una serie di azioni (riportate all'interno dell'*"Action Plan"*) che in parte hanno dato risposta alle criticità riscontrate già nei Piani 2016, attraverso propedeutici strumenti regolatori nazionali o con l'individuazione di un percorso teso a risolvere le criticità evidenziate entro il 2021.

Nel dettaglio i punti ritenuti ancora non del tutto soddisfacenti, a livello nazionale, hanno riguardato le tematiche di seguito dettagliate:

-Corpi idrici altamente modificati e artificiali:

- applicare a tutti i corpi idrici le metodologie previste per l'identificazione dei corpi idrici altamente modificati e artificiali e su questi porre come obiettivo il buon potenziale ecologico

-Stato ecologico e chimico corpi idrici superficiali:

- utilizzare i nuovi metodi per gli elementi di qualità biologica
- migliorare il monitoraggio delle sostanze prioritarie (confidenza dei metodi – LOQ adeguati)
- ridurre la percentuale dei corpi idrici in stato sconosciuto.

-Stato quantitativo e chimico corpi idrici sotterranei:

- migliorare il coordinamento a livello distrettuale ai fini della valutazione dello stato dei corpi idrici contigui tra regioni.
- ridurre i corpi idrici in stato sconosciuto (in particolare per il territorio Ligure nel quale sono stati tipizzati nuovi corpi idrici e per i quali il monitoraggio è attivato).
- monitoraggio dei trend per le sostanze inquinanti (stato chimico)

Altre tematiche evidenziate riguardano aspetti più propriamente pianificatori tra cui:

- il coinvolgimento del settore agricolo e della relativa programmazione (PAC- PSR) per l'abbattimento dei carichi inquinanti ed il raggiungimento degli obiettivi ambientali
- l'inclusione nel PdG di misure per il contrasto delle pressioni idromorfologiche
- il passaggio dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico
- la misurazione dei consumi idrici

- la revisione del sistema delle concessioni.
- l'adozione di un approccio più chiaro nel ricorso alle esenzioni
- la corretta applicazione dell'articolo 9 sul recupero dei costi compresi il calcolo e l'internalizzazione dei costi ambientali e delle risorse.
- il coordinamento con la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Con il Piano in corso di redazione – l'ultimo del ciclo della Dir. 2000/60 - si tratterà, quindi, in alcuni casi di andare a dare applicazione ai nuovi strumenti regolatori e di indirizzo messi a punto (es nuovi metodi di classificazione ambientale, linee guida valutazione derivazione, linee guida Deflusso Ecologico, linee guida pressioni, Manuale analisi economica….) e attuare quanto necessario per dare piena conformità al Piano con la direttiva e successivi atti di indirizzo.

****

Con specifico riferimento al Piano di gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale, oltre a dare risposta a quanto sopra, con l'aggiornamento si intende porre particolare cura ad alcune tematiche specifiche, sia di natura conoscitiva che regolatoria, riguardanti gli aspetti quantitativi delle acque superficiali e sotterranee. Tale attività si pone in continuità e completamento con quando già prodotto ed approvato, congiuntamente alle Regioni, successivamente all'approvazione dei Piani in merito alle valutazioni ambientali dei prelievi idrici e alla definizione del deflusso ecologico.

In sintesi si tratterà, congiuntamente alle Regioni, di aggiornare e produrre:

- una revisione territoriale, amministrativa e ambientale del nuovo territorio distrettuale;
- la revisione dei corpi idrici e in particolare di quelli artificiali e fortemente modificati;
- l'aggiornamento delle pressioni e degli impatti, avvalendosi delle linee guida predisposte a livello nazionale dalle Agenzie Ambientali;
- la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei come risultante dagli ultimi cicli di monitoraggio;
- l'aggiornamento dell'analisi economica degli utilizzi idrici, alla luce dei recenti atti di indirizzo, omogeneizzando i contenuti dei due Piani preesistenti.
- una attenta valutazione gli obiettivi di Piano e delle Misure previste per il loro raggiungimento alla luce delle risultanze dei monitoraggi ambientali ed eventuale riallineamento di misure e obiettivi.

Anche alla luce di una rivisitazione del programma di misure, è intenzione di questa Autorità corredare il Piano 2021 con una specifica *Disciplina di Piano*, che raccolga ed integri sul territorio distrettuale le disposizioni previgenti in materia (ad esempio le Schede Norma dell'ex distretto del Serchio, il Piano Bilancio Idrico Arno, il Piano derivazioni Magra……) e proceduralizzi alcune tematiche, con particolare riferimento a quelle relative alla gestione quantitativa della risorsa.

****

Per quanto riguarda gli aspetti transfrontalieri, nel rispetto del disposto normativo di cui all'Art 8, il Prefetto Coordinatore del bacino transfrontaliero Rodano Mediterraneo Corsica ha inviato alle Autorità italiane, in data 31 Gennaio 2019, comunicazione formale sull'adozione da parte del Comitato di Bacino (Settembre 2018) della valutazione globale provvisoria e del calendario di lavoro dello "SDAGE" 2021-2027 del Rodano e dei corsi d'acqua costieri mediterranei,. Di tali documenti si è preso visione senza necessità di formulare osservazioni. Per quanto riguarda la valutazione globale provvisoria la segreteria tecnica rileva in vista del terzo aggiornamento dei piani di gestione delle acque le seguenti principali questioni provvisorie (i) cambiamenti climatici (ii) focus sugli squilibri quantitativi delle risorse idriche (iii) inquinamento dell'acqua e salute (iv) acqua e sostanze pericolose (v) focus sui pesticidi (vi) governance, questioni socio-economiche ed efficacia delle politiche sulle risorse idriche, questioni del tutto in linea con quelle del presente documento

La (terza) Valutazione Globale Provvisoria dei problemi rilevanti delle acque

La *Valutazione Globale Provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico* (VGP), è un documento tecnico, propedeutico all'aggiornamento del Piano di gestione, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Dir. 2000/60/CE, che costituisce punto di avvio della procedura di informazione e di consultazione pubblica delle attività di elaborazione di Piano ed una prima e provvisoria valutazione di carattere generale dei principali problemi di gestione delle acque.

Ai fini della consultazione prevista all'art. 14, la VGP si pone l'obiettivo di informare tutti i livelli coinvolti nell'attuazione del Piano (istituzioni, portatori di interesse, cittadini, ecc.) sullo stato di attuazione del piano stesso, sulle criticità affrontate e da affrontare in relazione alle priorità di intervento di interesse europeo e alle criticità ancora evidenziate dalla Commissione: in estrema sintesi la VGP descrive quello che è stato fatto, quello che c'è ancora da fare (e/o modificare/integrare) e come si intende procedere per il riesame e l'aggiornamento di Piano e del Programma di misure.

Il carattere "globale" e "provvisorio" del rapporto, come espressamente indicato dalla direttiva, autorizza ad adottare alcune semplificazioni e schematizzazioni che saranno meglio contestualizzate nelle successive fasi pianificatorie. Ciò anche in considerazione che al momento sono in corso le attività per raccogliere ed esaminare i dati aggiornati sullo stato dei corpi idrici e degli utilizzi idrici.

La versione definitiva della VGP sarà predisposta integrando i contributi derivanti dalle osservazioni trasmesse nel periodo di consultazione pubblica e dall'approfondimento del quadro conoscitivo in corso, indicando, per ciascuna tematica evidenziata, a che punto siamo, quali sono le problematiche rilevanti e cosa si intende fare per superarle.

Le attività in corso e i problemi ancora presenti

A seguire e in forma tabellare si elencano i principali e preliminari gruppi di azioni, seguendo lo schema DPSIR, su cui si incentrerà il Piano 2021, alcuni di natura conoscitiva, altri strategici e sostanziali, forse più propri del presente documento, sui cui ci si aspetta un contributo pubblico, evidenziando quelli che a nostro avviso sono problemi ancora da risolvere o comunque meglio dettagliare.

Come già precisato le azioni da mettere in campo dovranno tener conto delle priorità europee, come sono state formulate nei documenti di indirizzo e nell'istruttoria del Piano, risolvere il quadro delle criticità e delle problematiche a livello di distretto ancora presenti nonostante gli sforzi e le azioni già in essere e fornire priorità di intervento ed indirizzi comuni sia a livello distrettuale (PdG) che a livello regionale, mantenendo il collegamento con il Piano 2016, gli atti successivi (aggiornamento PoM 2018 e nuove reti) e rafforzando il coordinamento con altri Piani/Programmi settoriali incidenti sulle risorse idriche.

1. Aspetti conoscitivi e ambientali

1.1 - Revisione dei corpi idrici, con particolare riferimento ai corpi idrici fortemente modificati e artificiali (e definizione del buon potenziale ecologico)	
Descrizione	I nuovi confini del distretto comportano una rivisitazione e riorganizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei sia all'interno del territorio di competenza (bacino Serchio-Bacino Arno/Toscana Nord) che con riferimento a distretti contigui (in particolare, distretto Padano e Appennino Centrale). Particolare attenzione sarà inoltre posta alla rilettura, anche a seguito dei risultati del monitoraggio IQM - ove disponibile, della completa attuazione del DM n.156 del 27 novembre 2013. Ciò anche al fine della corretta applicazione dei recenti atti di indirizzo ministeriali in materia - in particolare metodologia sperimentale per la definizione del buon potenziale ecologico - sui corpi idrici fortemente modificati e artificiali
Problemi aperti	• Necessità di accordi e protocolli con i distretti limitrofi per GW a comune e dati e informazioni di Piano • Definizione del buon potenziale ecologico dei corpi idrici altamente modificati secondo le "Linee Guida di cui al Decreto Direttoriale STA 341/STA del 2016 ed in coerenza con le indicazioni della nuova *Guidance* CIS "*Guidance on Good Ecological Potential"* approvata a Novembre 2019 dai Direttori UE. Difatti, sui corpi idrici artificiali e fortemente modificati il riferimento in termini di stato è il buon potenziale ecologico (PEB), ad oggi in corso di sperimentazione. • Nel Piano 2016, non essendo ancora disponibile la metodica per la classificazione del PEB, per molti corpi idrici così tipizzati è stato fatto ricorso agli artt, 4.4 e 4.5 (derogando lo stato ecologico ma non il chimico). Tale scelta potrebbe comportare una non perfetta coerenza con i più recenti indirizzi • ……

1.2 -Aggiornamento delle pressioni e degli impatti	
Descrizione	E' il primo passaggio per la redazione e aggiornamento dei Piani, informazione alla base della struttura del Piano. Per l'attuale ciclo sono disponibili le "Linee Guida per l'Analisi delle pressioni" deliberate nel febbraio 2018 dal SNPA. Tali linee guida individuano indicatori per la determinazione di soglie di significatività sui corpi idrici interessati omogenee a livello nazionale. L'attività, a cura delle Regioni, al momento è in corso. Anche l'aggiornamento dell'*inventario degli scarichi da fonte puntuale e diffusa* (dicembre 2019) non è ancora disponibile
Problemi aperti	• Carenza di informazioni di base (o non omogenee a livello di distretto) aggiornate per alcune tipologie di pressioni. • Variazioni del quadro delle pressioni potrebbero comportare variazioni delle reti di monitoraggio (in particolare per quanto riguarda i corpi idrici raggruppati), determinate in funzione delle pressioni. • ……..

1.3 - Implementazione degli aspetti quantitativi dei corpi idrici, in un'ottica di cambiamento climatico e carenza idrica e siccità	
Descrizione	La Direttiva e i successivi atti di indirizzo prevedono che i riesami e gli aggiornamenti del Piano tengano conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sulla gestione della risorsa idrica. L'aumento delle temperature è, ad oggi, l'indice maggiormente tangibile del cambiamento climatico in atto a tutti i livelli, sia globale che locale. Per quanto attiene alle precipitazioni si assiste a tendenze differenti a seconda della localizzazione geografica. Nel territorio del Distretto dell'Appennino Settentrionale si registra un aumento della magnitudo e della frequenza degli eventi in zone di estensione limitata. L'attenzione agli aspetti quantitativi, in particolare all'interno della cornice data dagli ormai conclamati Cambiamenti Climatici, è fortemente emersa nei successivi atti di indirizzo e valutazione correlati alla Dir. 2000/60/CE, ad esempio nell'allegato alla terza valutazione *"Report on the Review of the European Water Scarcity and Drought Policy*", dove si sottolinea la necessità di includere nei PdG le questioni relative ai bilanci idrici e in particolare alla gestione della carenza idrica e siccità, determinanti per la valutazione delle problematiche quantitative e di bilancio idrico, anche tenendo in considerazione della necessità di adattamento. La redazione dei bilanci idrici è un compito specifico previsto dal 152/2006 in capo alle Autorità di distretto e ad oggi tali strumenti sono disponibili in maniera non omogenea a livello distrettuale. La gestione quantitativa della risorsa è strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e solo su un solido quadro conoscitivo può basarsi una corretta gestione. Nel distretto molti corpi idrici sotterranei non raggiungono il buono stato quantitativo per sovrasfruttamento (con evidenti trend di abbassamento dei livelli freatici, scomparsa di risorgive e zone umide (es GW della piana di Lucca e Bientina), compromissione delle dinamiche di scambio tra acque superficiali e sotterranee – (es. GW della Valdera, del Pesa, della Versilia, del Cecina….). Analogamente gli aspetti quantitativi impattano fortemente sullo stato ecologico e in molti corpi idrici si riscontra una riduzione dei deflussi naturali causata da derivazioni idriche in numero e quantità incompatibili con la disponibilità naturale e con le capacità autodepurative dei corpi e dei livelli di laghi e invasi (es. Massaciuccoli) Le modificazioni del regime idrologico e delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua inoltre determinando alterazioni delle portate liquide e solide, costituiscono il motore di significativi cambiamenti della morfologia fluviale e della struttura eco sistemica, con forti ripercussioni sulle comunità acquatiche e sulla qualità delle risorse idriche, influenzando l'importante ruolo ecologico che svolgono i corsi d'acqua per il territorio e per l'uso delle loro acque. Si tratta quindi di una tematica che può avere un forte peso sul raggiungimento degli obiettivi di Piano, in parte già affrontata con le delibere di Comitato Istituzionale Permanente nn. 3 e 4/2017 (direttiva *derivazioni* e deflusso *ecologico*). L'attività di aggiornamento/redazione dei bilanci idrici è in corso internamente all'Autorità di distretto/Regioni. Su tale tematica sono stati inoltre previsti finanziamenti dedicati su fondi FSC (Bilancio idrologico, bilanci idrici di acque superficiali e sotterranee, comprensivi di sperimentazioni per il DE, monitoraggi vari e aggiornamento delle scale di deflusso su punti fiduciari), che dovrebbero completare il quadro di riferimento.

Problemi aperti	• Complessità della redazione, anche scientifica, dei bilanci e del reperimento e organizzazione delle informazioni necessarie: il quadro conoscitivo sarà aggiornato progressivamente, a partire dal dicembre 2019, probabilmente anche successivamente al Progetto di Piano 2020. • Anche se molti progressi sono stati fatti, gli archivi dei prelievi idrici non sono ancora del tutto idonei per la determinazione dei bilanci. • La metodologia di determinazione del DE deve essere valutata anche attraverso attività sperimentali. • Definizione di soglie di WEI+ (indicatore di utilizzo, richiesto anche negli schemi WISE) • Elaborazione di scenari di potenziale evoluzione locale dello stato di qualità ambientale correlato ad una alterazione delle condizioni del regime idrologico, secondo i trend in atto o previsti dagli scenari futuri di cambiamento climatico. • Messa a sistema delle discipline vigenti in materia di gestione della risorsa idrica su diversi bacini del distretto attraverso con la messa a punto di una specifica Disciplina di Piano, da concordare con tutti gli attori in materia • Necessità di coordinare la gestione idrica con altre pianificazioni e indirizzo (es energie rinnovabili) • Tempistica per l'accesso ai fondi FSC non in linea con quelli di Piano 2021: necessità di individuare una procedura di aggiornamento dei quadri conoscitivi integrativa rispetto a quella prevista dalla Dir. 2000/60/CE • ……

1.4. Monitoraggio ambientale e classificazione	
Descrizione	Il monitoraggio ambientale e le sue modalità di articolazione sono puntualmente previste dalla direttiva e successivi decreti attuativi. Per quanto attiene **alla classificazione dello stato ecologico** dei corpi idrici superficiali con l'approvazione della nuova "**Decisione UE 2018/229/UE** che istituisce, a norma della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione", l'Italia ha intercalibrato tutti i metodi per tutte le tipologie di acque superficiali raggiungendo la piena conformità con le disposizioni della Direttiva. Per questo ciclo di pianificazione sono sostanzialmente disponibili nuovi metodi di classificazione o nuovi limiti di classe per i fiumi (per gli EQB: Phytobenthos, Macroinvertebrati, Macrofite, Fauna ittica), i laghi (per gli EQB: Phytoplankton-Phytobenthos, Macrofite, Marcroinvertebrati, Fauna ittica), le acque costiere (per gli EQB: Phytoplankton, Macrofite-angiosperme, Macroinvertebrati e per le acque di transizione (per gli EQB Phytoplankton Macroalghe e Angiosperme, Macroinvertebrati, fauna ittica). Per quanto riguarda la **classificazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali** la Direttiva (2008/105/CE) ha definito gli Standard di qualità ambientali per le Sostanze Prioritarie di cui all'Allegato X della Direttiva Quadro Acque. Più recentemente la Direttiva 2013/39/CE ha modificato le due citate direttive, sia aggiungendo ulteriori 12 nuove sostanze prioritarie alla lista dell'Allegato X, sia modificando gli SQA di alcune sostanze ed imponendo il monitoraggio nel biota. La Direttiva ha, altresì, introdotto l'obbligo del cosiddetto Elenco di Controllo (WATCH LIST) per l'individuazione delle sostanze da inserire nei futuri aggiornamenti in base all'invio di dati di monitoraggio da parte degli Stati membri sulla base della decisione di Watch List (DECISIONE 2018). In conformità con le disposizioni della Direttiva 2013/30 e del d.lgs. 172/2015 di recepimento nazionale si è proceduto all'individuazione delle reti di monitoraggio a livello distrettuale per le nuove sostanze prioritarie ed alla definizione di un elenco preliminare di misure. Tali dati sono stati inviati alla CE attraverso il Reporting WISE. Come obiettivi la nuova direttiva figlia della DQA definisce la riduzione delle sostanze prioritarie e l'eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie. Per quanto riguarda la **classificazione dei corpi idrici sotterranei** occorrerà seguire le indicazioni delle nuove linee guida nazionali (i) Linee Guida per la valutazione dei trend ascendenti e d'inversione degli inquinanti (ii) Linea Guida Valori di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei (iii) Criteri tecnici per l'analisi dello stato quantitativo ed il monitoraggio delle acque sotterranee Per quanto riguarda la classificazione si rimanda ai contenuti della Relazione sull'aggiornamento del quadro conoscitivo.
Problemi aperti	• Lo stato dei corpi idrici sta migliorando molto lentamente: si deve valutare quanto tale andamento è da imputare alla scarsa efficacia delle misure attuate/previste (dal PoM 2018 circa il 30% delle misure è attuato), dall'"inerzia" dei corpi idrici e quanto alle nuove metodiche di classificazione, più rigorose, che introducono nuove sostanze, nuove soglie, nuovi elementi ecologici e analisi su più matrici che rendono non confrontabili i risultati dei vari cicli successivi. Si ricorda che vale il principio *one out, all out* • Per quanto riguarda lo stato chimico, si nota che accanto alle sostanze che nei cicli precedenti sono state causa del non raggiungimento del buono chimico (mercurio, nichel, tributilstagno), si sono aggiunti i pfos, di recente inserimento tra le sostanze ricercate

	• Il NISECI (nuovo indice per la classificazione della fauna ittica) è ad oggi applicato in maniera sperimentale e ove sono disponibili risultati, in genere abbassa lo stato • Valutare numericamente gli effetti della siccità e in generale dei cambiamenti climatici sullo stato ambientale • Focus su alcune condizioni di qualità ambientale, legate allo stato chimico o allo stato ecologico in zone particolari del distretto, che meritano un approfondimento particolare ……..

2. Aspetti pianificatori

2.1 - Aggiornamento dell'analisi economica degli utilizzi idrici e di Piano	
Descrizione	Tale tematica ricade anche all'interno dell'aggiornamento conoscitivo. Ai sensi dell'art. 5 dovrà essere infatti aggiornata l'analisi economica degli utilizzi idrici sul nuovo territorio distrettuale e in conformità agli indirizzi nazionali in materia (in particolare al Manuale per la redazione dell'analisi economica e al nuovo quadro delle pressioni). La valutazione economica riveste un valore più alto rispetto al quadro conoscitivo, in quanto è funzionale e presupposto per l'aggiornamento del programma di misure che dovrà tener conto, ai sensi dell'art. 9, del principio del recupero dei costi con particolare riferimento ai settori rilevanti di impiego dell'acqua, compreso il costo ambientale e il costo della risorsa. Con l'analisi economica inoltre si motiva la scelta degli obiettivi. Nel PdG 2016 è stata utilizzata una metodologia in linea con i contenuti del *Manuale* recentemente pubblicato.
Problemi aperti	• Difficoltà di reperire dati socio economici di dettaglio e aggiornati • Quali *usi* e quali *servizi idrici* inserire nel Piano • Mancanza di strumenti adeguati per le valutazioni costi-benefici degli interventi • Necessità di armonizzare gli approcci per la quantificazione dei costi sproporzionati • Forte legame con il PoM, del quale, per l'AE, sono necessarie informazioni di estremo dettaglio, superiori rispetto a quanto richiesto per la rendicontazione delle Misure • Difficoltà a valutare e seguire nella loro attuazione e quindi nei loro effetti misure (già) contenute in altre pianificazioni • ……..

2.2 - Aggiornamento del Programma delle Misure (PoM)	
Descrizione	Il documento da cui iniziare l'esame è Report PoM 2018. Nel nuovo PoM saranno inserite misure regolatorie generali, afferenti ad aspetti quantitativi e idromorfologici, e misure conoscitive, peraltro finanziabili con fondi FSC. Interventi diretti deriveranno dal Piano invasi.
Problemi aperti	• Frammentazione e sovrapposizione delle competenze dovute al contesto legislativo vigente • Difficile indirizzo e valutazione di un programma in buona parte composto di misure contenute in pianificazioni correlate • Valutazione della necessità di individuare misure aggiuntive su aree protette (o comunque specificare meglio la loro connessione coni corpi idrici). • Difficoltà di prevedere quando una misura assorbe in termini di *gap* (tra stato e obiettivo- sul Piano 2016 ci sono indicazioni anche quantitative, ma i fattori in gioco sono molti…) • ……

2.3 - Integrazione con le altre politiche di sviluppo territoriale, con particolare riferimento alla direttiva 2007/60/CE, alla Marine Strategy e alla PAC	
Descrizione	Sono pianificazioni la cui integrazione nel Piano è fortemente richiesta dalla Commissione. L'integrazione, nei cicli precedenti, è stata fatta sostanzialmente attraverso il Programma di Misure, facendo proprie nel PdG misure di tali pianificazioni o anche individuando delle procedure di collegamento, ad esempio, la possibilità di fare ricorso alla deroga nel raggiungimento degli obiettivi a seguito della realizzazione di interventi di prevenzione di PGRA non catalogati come *win/win*, necessari per la salvaguardia di persone e beni che, tuttavia, possono costituire il motore di significativi cambiamenti della morfologia fluviale e della struttura eco sistemica, con forti ripercussioni sulle comunità acquatiche e sulla qualità delle risorse idriche, influenzando l'importante ruolo ecologico che svolgono i corsi d'acqua per il territorio e per l'uso delle loro acque Con il PoM del Piano 2016 è stato individuato un numeroso elenco di misure ritenute *win-win* tra le due pianificazioni. Nella legge n. 164/2014 sono definiti interventi integrati quelle opere in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico ed il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, permettendo di raggiungere in modo integrato gli obiettivi fissati dal Piano di gestione delle acque e quelli fissati dal Piano di Gestione delle alluvioni (misure *win-win* o infrastrutture verdi). Analogamente la legge n. 221/2015, "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* introduce il programma di gestione dei sedimenti nel d.lgs. 152/2006, quale strumento, conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi relativi all'assetto morfologico dei corridoi fluviali, in grado di coniugare gli obiettivi di mitigazione del rischio di alluvioni) con quelli di tutela e recupero degli ecosistemi fluviali. Analogamente il PoM 2016 contiene misure *win-win* con la strategia marina e ha fatto proprie diverse misure contenute nei PSR. La condizionalità *ex ante* per l'accesso ai fondi comunitari ha dato una forte spinta all'integrazione tra pianificazioni, in particolare con i PSR e PSRN. Infine, nell'ambito delle misure integrate e di coordinamento si inserisce anche il **Contratto di fiume, lago, costa**, strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale delle aree interessate. Nell'ambito del territorio distrettuale sono stati sottoscritti vari contratti di fiume e di lago che hanno coinvolto in una gestione partecipata i vari enti competenti e gli stakeholder.
Problemi aperti	• Garantire un quadro di riferimento programmatorio in materia di acque molto chiaro affinché le Autorità competenti per le diverse pianificazioni e programmazioni settoriali possano definire piani e programmi pienamente coerenti con gli obiettivi della Dir.2000/60/CE. • Superare la frammentazione settoriale all'interno delle singole amministrazioni e tra amministrazioni diverse per garantire un'integrazione efficace dei piani e dei programmi. • Affrontare le criticità legate agli sfasamenti temporali delle programmazioni settoriali. • Caratterizzare l'efficacia idraulica ed ecologica delle misure win-win inserite tra le misure del PdG.

	• Discutere con le regioni (ministero) la possibile interrelazione con la strategia marina (le misure *win win* attualmente inserite nel Piano sono misure che riguardano la depurazione. Sono sufficienti? E' possibile prevedere altro?) • Definizione di protocolli di scambio/condivisione delle informazioni con gli enti coinvolti. • Affrontare la dinamica sedimentaria e gli aspetti idromorfologici dei corsi d'acqua (su tale tematica sono previsti finanziamenti su fondi FSC) in maniera congiunta con gli altri settori della pianificazione di bacino, tenendo particolare conto della dinamica costiera • Manutenzione dei corsi d'acqua e PdG • Definire i requisiti di dettaglio che devono possedere infrastrutture verdi, misure di ritenzione naturale e altre misure per essere catalogate misure win-win - individuare per tali tipologie di intervento vie autorizzative preferenziali • ……..

2.4 - Integrazione con i Piani di Tutela delle Acque Regionali	
Descrizione	ART. 121 d. lgs. 152/2006 (Piani di tutela delle acque) *1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonche' secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.* *2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.* *3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.* ……. 5*. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il* ***31 dicembre 2016*** *(modificato dall'art. 51 comma 8 della legge 221/2015). Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni*. Con la modifica alla data di approvazione apportata dal collegato ambientale 2016 il legislatore prevede aggiornamenti dei Piani di Tutela successivi a quelli previsti per il

	PdG, in considerazione della funzione direttiva di tale Piano nei confronti delle pianificazioni di settore.
Problemi aperti	• Manca nel 152/2006, una chiara definizione del rapporto tra Piano di gestione e Piani di Tutela regionali • Sfasamento temporale tra PdG e PTA:

Parte II – Direttiva alluvioni e Piano di gestione (PGRA)

Premessa

La Direttiva 2007/60/CE istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. Lo strumento di pianificazione attraverso il quale l'Autorità di Distretto consegue tali obiettivi è il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA).

Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che ha recepito nell'ordinamento legislativo italiano la Direttiva, ha individuato all'art. 3 le *"competenze amministrative"* stabilendo che le Autorità di bacino distrettuali provvedono agli adempimenti della Direttiva e che le Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono e attuano, per il Distretto a cui afferiscono, il sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini della protezione civile.

L'assetto amministrativo

Nella predisposizione del primo ciclo di pianificazione il territorio nazionale italiano risultava suddiviso in n. 8 Distretti, a loro volta ripartiti in n. 47 UoM (Unit of Management), la cui definizione territoriale ricalcava quella dei bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale della l. 183/89.

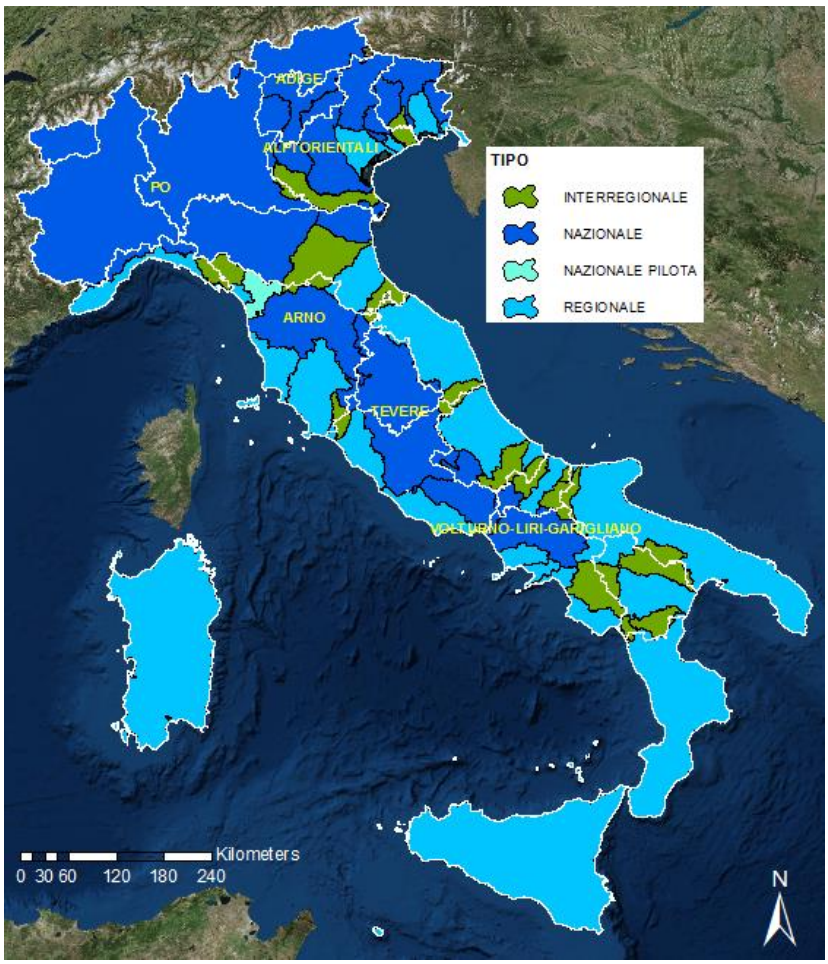

Primo ciclo: bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale e limiti regionali/provinciali

Le competenze in relazione agli adempimenti previsti dalla Direttiva alluvioni e dal Decreto attuativo sono state ripartite, nel periodo transitorio di predisposizione del primo ciclo, su n. 54 Autorità

Competenti comprendenti Regioni, Province Autonome, Autorità di bacino nazionali (con funzione di coordinamento nell'ambito del Distretto idrografico di appartenenza ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 219/2010), Autorità di bacino interregionali e regionali, Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare e Dipartimento nazionale della protezione civile.

Primo ciclo: Distretti, Unità di gestione e limiti regionali/provinciali

La legge n. 221 del 28 dicembre 2015, pubblicata in G.U. n.13 del 18 gennaio 2016, ha definito un nuovo assetto territoriale per i Distretti idrografici portandoli da otto a sette con la soppressione del Distretto del Serchio, inglobato nel Distretto dell'Appennino Settentrionale, e modificando l'attribuzione di alcune UoM tra i vari Distretti. In particolare i bacini idrografici interregionali Fissero Tartaro Canalbianco (precedentemente assegnati al Distretto delle Alpi Orientali), Conca Marecchia e Reno (precedentemente assegnati al Distretto dell'Appennino Settentrionale) nonché i bacini regionali romagnoli (precedentemente assegnati al Distretto dell'Appennino Settentrionale) sono confluiti nel Distretto del Fiume Po; il bacino interregionale del Fiora (precedentemente assegnato al Distretto dell'Appennino Settentrionale) e quelli regionali delle Marche (precedentemente in parte assegnati al Distretto dell'Appennino Settentrionale) sono confluiti nel Distretto dell'Appennino Centrale.

Secondo ciclo: Distretti, Unità di gestione e limiti regionali/provinciali

L'art. 63 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dalla legge 221/2015, ha previsto al comma 3 che con Decreto del Ministro dell'Ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, fossero disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla l. 183/89, mentre al comma 4 è stato stabilito che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DM suddetto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri venissero individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di Distretto e definite di conseguenza le relative dotazioni organiche. Tutto ciò è avvenuto dapprima con il DM 294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) e successivamente con i DPCM del 4 Aprile 2018 (pubblicati su GU n.135 del 13 giugno 2018). L'art. 4 al comma 2 del DM 294/2016 ha stabilito che l'Autorità di bacino distrettuale sia *"Autorità Competente"* ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2007/60/CE. Inoltre, la stessa l. 221/2015 all'art. 51 comma 4 ha fissato la data di entrata in vigore del DM come limite temporale per la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989. Pertanto, dal 17 febbraio 2017 le uniche Autorità di bacino vigenti sono quelle distrettuali (aventi la natura giuridica di enti pubblici non economici), che svolgono il ruolo di *"primeCompetentAuthority*" ai fini degli adempimenti delle direttive europee. Alle Autorità di bacino distrettuali si affiancano altre autorità competenti *("otherCompetentAuthority*") con ruoli e funzioni diverse quali le Regioni, le Province Autonome, il Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, l'ISPRA e il Dipartimento nazionale della protezione civile.

Con la pubblicazione in G.U. n. 82 del 09 Aprile 2018 del DM n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'Economia, sono stati approvati gli statuti delle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi Orientali, del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale.

L'istituzione dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia è avvenuta con Legge Regionale

n. 8 dell'8 maggio 2018, mentre quella del Distretto idrografico della Sardegna è stata istituita per l'insieme dei bacini regionali con l'art. 5 della Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2006.

Il nuovo assetto amministrativo consente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 294/2016, di avere all'interno di ciascun Distretto un'unica Autorità competente ai sensi dell'art. 3.2 (a) della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 3.1 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49. In attuazione, inoltre, del d.lgs. 152/2016, il DM 294/2016 ha riconosciuto al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare funzioni d'indirizzo e coordinamento nei confronti delle Autorità di bacino distrettuali.

In considerazione di ciò e delle modifiche territoriali introdotte dalla l. 221/2015 è stata avviata una contestuale attività di verifica e revisione dei limiti amministrativi distrettuali condotta dalle Autorità di Distretto che si è conclusa con la pubblicazione del Decreto del Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque STA.DEC. prot. n. 416 del 8 agosto 2018. Parallelamente è stata condotta analoga attività sui limiti amministrativi delle Unità di Gestione (UoM).

Inquadramento generale del Distretto dell'Appennino Settentrionale

A seguito delle modifiche all'assetto territoriale dei distretti sopra richiamate, il Distretto dell'Appennino Settentrionale ha attualmente una configurazione profondamente diversa rispetto a quella del primo ciclo di pianificazione. L'estensione areale è passata, infatti, da 40.000 kmq a 24.000 kmq, con la perdita delle UoM Conca Marecchia e Reno, dei bacini regionali romagnoli, del bacino interregionale del Fiora e dei bacini regionali delle Marche e con l'acquisizione del Distretto del Serchio.

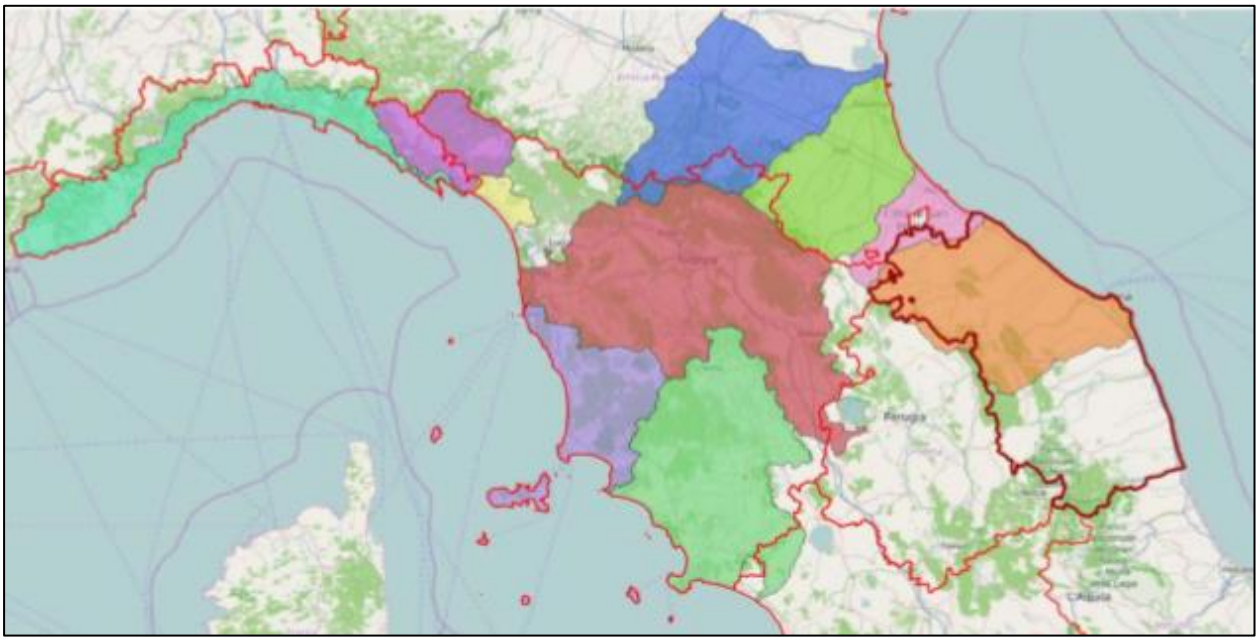

Primo ciclo: assetto territoriale del Distretto con limiti delle UoM e delle Regioni afferenti

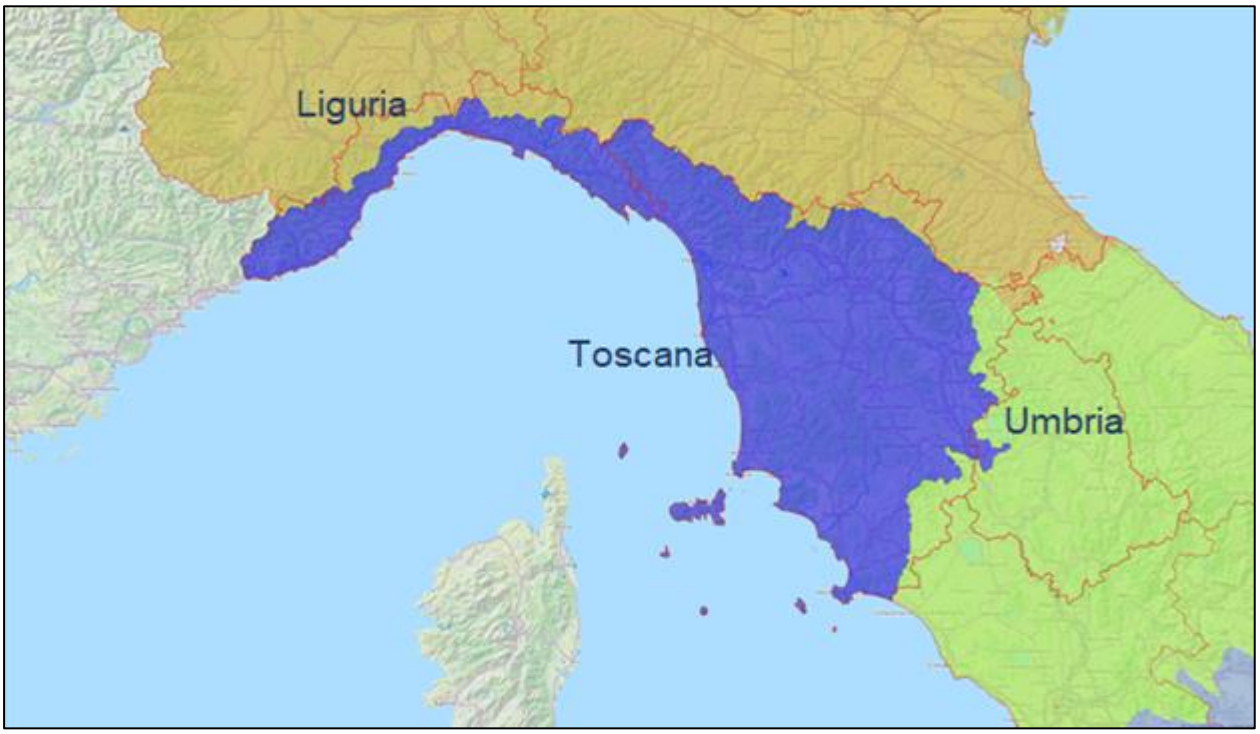

Secondo ciclo: assetto territoriale del Distretto con limiti delle UoM e delle Regioni afferenti

Attualmente, entro i confini del Distretto dell'Appennino Settentrionale sono compresi i territori appartenenti alle seguenti Regioni e nelle percentuali indicate in tabella:

Liguria	Toscana	Umbria
15,8%	83,6%	0,6%

Il Distretto è inoltre suddiviso nelle UoM di seguito riportate ai fini degli adempimenti della Direttiva:

euUOMCode	**euUOMName**	**AREA** (km^2)
ITN002	Arno	9129
ITI018	Magra	1717
ITR071	Regionale Liguria	3106
ITR091	Regionale Toscana Costa	2718
ITR092	Regionale Toscana Nord	374
ITR093	Regionale Toscana Ombrone	5612
ITSNP01	Serchio (*)	1625

(*) ex Distretto Serchio

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (primo ciclo)

La Direttiva 2007/60/CE ha lo scopo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (art. 1). L'attuazione della Direttiva avviene a livello di Distretto idrografico e l'Autorità competente è l'Autorità di bacino distrettuale.

Di seguito si descrivono sinteticamente le attività previste dalla Direttiva e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento nell'ordinamento legislativo italiano.

Valutazione preliminare del rischio alluvioni
L'attività consiste principalmente nel fornire una descrizione degli eventi alluvionali e delle conseguenze occorse nei luoghi in cui si sono verificati, oltre a mappe del Distretto a scala spaziale appropriata che includano i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, dove esistenti, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'uso del suolo (art. 4.2a). In particolare, le alluvioni sono distinte in due tipologie principali: eventi del passato (*past floods*) ed eventi futuri (*future floods*). Sulla base di tali elementi ed informazioni, vengono individuate, ai sensi dell'art. 5, le aree a rischio potenziale significativo di alluvioni (APSFR) nelle varie UoM.

Mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni
La Direttiva stabilisce che le mappe di pericolosità definiscano l'area geografica che può essere inondata in corrispondenza di tre diversi scenari di probabilità:

- scarsa probabilità o scenari di eventi estremi
- media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno ≥ 100 anni)
- elevata probabilità di alluvioni, se opportuno

La Direttiva prevede, inoltre, che in corrispondenza di ciascuno scenario vengano fornite le informazioni sull'estensione delle alluvioni e sulla profondità o livello delle acque e, dove opportuno, sulle velocità del flusso o sulle portate.
Il d. lgs. 49/2010 stabilisce che siano da considerarsi scenari di probabilità:

- elevata o alluvioni frequenti quelli corrispondenti a tempi di ritorno fra 20 e 50 anni,
- media o alluvioni poco frequenti quelli corrispondenti a tempi di ritorno fra 100 e 200 anni;
- bassa o alluvioni rare di estrema intensità quelli corrispondenti a tempi di ritorno fino a500 anni.

Sulla base di tali indicazioni, per il Distretto dell'Appennino Settentrionale, le aree con pericolosità da alluvione fluviale sono rappresentate su tre classi secondo la seguente gradazione:

- pericolosità da alluvione bassa P1, per aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e, comunque, corrispondenti al fondovalle alluvionale
- pericolosità da alluvione media P2, per aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 30 anni (50 anni per la UoM Regionale Liguria) e minore/uguale a 200 anni
- pericolosità da alluvione elevata P3, per aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni (50 anni per la UoM Regionale Liguria).

Le aree con pericolosità da alluvione costiera sono rappresentate:

- per il territorio ricadente in Regione Toscana, su una sola classe P3 corrispondente alle aree inondabili, per ingresso delle acque marine, da eventi con tempo di ritorno minore o uguale a 50 anni
- per il territorio ricadente in Regione Liguria, su due classi: la classe P3 corrispondente alle aree inondabili, per ingresso delle acque marine, da eventi con tempo di ritorno minore o uguale a 50 anni, e la classe P2 corrispondente alle aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 50 anni e minore o uguale a 100 anni

La mappatura delle aree a pericolosità da alluvione è stata sviluppata, per la maggior parte, sulla base dei risultati di modellazioni idrologico-idrauliche e, in alcuni casi, anche attraverso l'applicazione di metodologie storico-inventariali e di tipo geomorfologico.

La Direttiva alluvioni stabilisce, inoltre, che in corrispondenza di ciascuno scenario di probabilità, siano redatte mappe del rischio di alluvioni, in cui devono essere rappresentate le potenziali conseguenze avverse in termini di:

a) numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati
b) tipo di attività economiche insistenti nell'area potenzialmente interessata

c) impianti di cui alla Direttiva 96/51/CE che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvioni e aree protette (di cui all'allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della Direttiva 2000/60/CE) potenzialmente interessate
d) altre informazioni considerate utili, come l'indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato trasporto solido e colate detritiche e informazioni su altre fonti notevoli di inquinamento

Il d.lgs. 49/2010 prevede che le mappe del rischio rappresentino le 4 classi rischio da R1 a R4 di cui al DPCM del 29 settembre 1998, espresse in termini di:

a) numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati
b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, ecc.)
c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata
d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata
e) impianti di cui all'allegato I del d.lgs. 59/2005 che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette di cui all'allegato 9 alla parte III del d.lgs. 152/2006
f) altre informazioni considerate utili dalle Autorità di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.

Le mappe del rischio di alluvione sono state, pertanto, redatte, ai sensi della Direttiva, sovrapponendo la distribuzione degli elementi a rischio alla pericolosità da alluvione. Sono state, inoltre, predisposte le mappe del rischio ai sensi d.lgs. 49/2010 attraverso la sovrapposizione delle classi di pericolosità con le seguenti classi di danno potenziale:

- D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di vite umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse, gravi disastri ecologico – ambientali;
- D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l'incolumità delle persone e per la funzionalità del sistema economico, aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le aree sedi di importanti attività produttive;
- D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto socio-economico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde pubblico;
- D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da insediamenti urbani o produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle piene.

La matrice del rischio utilizzata sul Distretto è quella indicata dal MATTM negli indirizzi operativi

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">P3</th><th colspan="2">P2</th><th colspan="2">P1</th></tr>
<tr><td>D4</td><td colspan="2">R4</td><td>R4</td><td>R3</td><td colspan="2">R2</td></tr>
<tr><td>D3</td><td>R4</td><td>R3</td><td colspan="2">R3</td><td>R2</td><td>R1</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>R3</td><td>R2</td><td colspan="2">R2</td><td colspan="2">R1</td></tr>
<tr><td>D1</td><td colspan="2">R1</td><td colspan="2">R1</td><td colspan="2">R1</td></tr>
</table>

Le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni attualmente vigenti sono pubblicate sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo:

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1305

Il Piano di gestione del rischio alluvioni

Sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, vengono sviluppati i piani di gestione

del rischio di alluvioni a livello di singola UoM, che costituiscono lo strumento di pianificazione per *"tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tiene conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato"* (art. 7 comma 3 della Direttiva).

La Direttiva prevede che nel piano siano definiti obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni, ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un evento alluvionale potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione. Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso l'attuazione delle misure previste nel piano.

Seguendo, pertanto, le indicazioni della Direttiva sono stati individuati obiettivi validi alla scala di Distretto, perseguibili da ogni singola UoM secondo modalità (misure generali e di dettaglio) differenziate a seconda delle caratteristiche fisiche, insediative e produttive di ogni singola UoM.

In coerenza con le finalità generali della Direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 49/2010, gli obiettivi generali alla scala di Distretto sono rappresentati da:

- *Obiettivi per la salute umana*
    - riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana;
    - mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture strategiche.

- *Obiettivi per l'ambiente*
    - riduzione del rischio per le aree protette derivanti dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali;
    - mitigazione degli effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CE.
- *Obiettivi per il patrimonio culturale*
    - riduzione del rischio per patrimonio culturale, costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti;
    - mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio.
- *Obiettivi per le attività economiche*
    - mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria
    - mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo pubblico e privato
    - mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari
    - mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche.

Gli obiettivi generali sopra riportati sono dettagliati alla scala delle singole UoM e delle aree omogenee in esse comprese in funzione delle caratteristiche fisiche e delle loro criticità.

Gli obiettivi individuati vengono perseguiti attraverso l'attuazione delle misure di prevenzione, protezione, preparazione, risposta e ripristino.

Nello specifico si intende per:

- Prevenzione ⇒ le azioni di regolamentazione dell'uso del territorio tese ad un suo corretto utilizzo sulla base della pericolosità da alluvione. In questa categoria rientrano, ad esempio, le norme di attuazione dei PAI, le regole di pianificazione urbanistica a livello regionale e locale, eventuali misure per la delocalizzazione e riallocazione di elementi a rischio. La disciplina di PGRA costituisce una delle principali misure di prevenzione del Piano.
- Protezione ⇒ gli interventi di difesa, che possono consistere in opere strutturali (dighe, argini, casse di espansione, scolmatori, difese a mare, etc.), azioni di modifica dell'assetto fluviale tese ad un recupero della naturalità del corso d'acqua (recupero di aree golenali, ripristino di aree umide, ecc.), interventi di manutenzione, sistemazioni idraulico-forestali.
- Preparazione ⇒ le misure di preannuncio e monitoraggio degli eventi (rilevamento, monitoraggio idropluviometrico, modelli di previsione meteo, sistemi di preannuncio in tempo reale), dei protocolli di gestione delle opere di difesa in fase di evento, dei piani di protezione civile.
- Risposta e ripristino ⇒ le azioni di rianalisi post-evento al fine di valutare ed eventualmente rivedere e correggere le misure adottate.

Ai fini della individuazione delle misure da adottare nelle UoM, si è fatto riferimento al riparto di competenze stabilito dal d.lgs. 49/2010 ovvero, le Autorità di bacino distrettuali individuano le misure di prevenzione e protezione (parte A del Piano), mentre le Regioni, in collaborazione con il Dipartimento nazionale della protezione civile, definiscono le misure di preparazione (parte B del Piano).

Di seguito la tabella delle misure generali adottate sull'intero Distretto dell'Appennino Settentrionale.

CODICE TIPO	***ASPETTI DELLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI***	***TIPO DI MISURE***	***DESCRIZIONE***	***ESEMPIO***
M11	Nessuna azione	Nessuna azione	Nessuna misura è prevista per ridurre il rischio alluvioni nell'area di studio.	
M21	Prevenzione *Agiscono sul valore e sulla vulnerabilità*	Di vincolo	Misure per evitare l'insediamento di nuovi elementi a rischio nelle aree allagabili.	Politiche di gestione e pianificazione del territorio.
M22		Rimozione e ricollocazione	Misure per rimuovere gli elementi a rischio dalle aree allagabili, o per ricollocare gli elementi a rischio in altre aree a minore probabilità di inondazione.	Politiche di delocalizzazione.
M23		Riduzione	Misure di adattamento per la riduzione della vulnerabilità degli elementi a rischio in caso di inondazione	Interventi su edifici, reti pubbliche, water-proofing.
M24		Altre tipologie	Altre misure per aumentare la prevenzione del rischio.	Modellazione e valutazione del rischio di alluvioni, valutazione della vulnerabilità, programmi e politiche per la manutenzione del territorio.
M31	Protezione *Agiscono sulla probabilità*	Gestione delle piene nei sistemi naturali/ Gestione dei deflussi e del bacino	Misure per ridurre il deflusso in sistemi di drenaggio naturali o artificiali.	Superfici in grado di intercettare o immagazzinare il deflusso, interventi per l'aumento dell'infiltrazione, azioni condotte in alveo e nella piana inondabile e riforestazione delle aree golenali per il ripristino di sistemi naturali in modo da facilitare il rallentamento del deflusso e l'immagazzinamento di acqua.
M32		Regolazione dei deflussi idrici	Misure che comprendono interventi fisici per regolare i deflussi e che hanno un impatto significativo sul regime idrologico.	Costruzione, modifica o rimozione di strutture di ritenzione dell'acqua (quali dighe o altre aree di immagazzinamento in linea o sviluppo di regole di regolazione del flusso esistenti), opere di regolazione in alveo, casse espansione, aree di laminazione.
M33		Interventi in alveo, sulle coste e nella piana inondabile	Misure riguardanti interventi fisici in canali d'acqua dolce, corsi d'acqua montani, estuari, acque costiere e aree soggette a inondazione, quali la costruzione, modifica o rimozione di strutture o l'alterazione di canali, gestione delle dinamiche dei sedimenti, argini, ecc.	Opere che hanno effetti sulla dinamica dell'evento, sugli aspetti morfologici.

CODICE TIPO	***ASPETTI DELLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI***	***TIPO DI MISURE***	***DESCRIZIONE***	***ESEMPIO***
M34		Gestione delle acque superficiali	Misure riguardanti interventi fisici per ridurre le inondazioni da acque superficiali, generalmente, ma non solo, in ambiente urbano.	Aumentare la capacità di drenaggio artificiale o realizzare sistemi urbani di drenaggio sostenibile (SuDS).
M35		Altre tipologie	Altre misure per aumentare la protezione dalle alluvioni tra cui programmi o politiche di manutenzione delle opere di difesa dalle inondazioni.	Programmi o politiche di manutenzione di argini, rilevati, muri di contenimento, ponti e pile.
M41	Preparazione	Previsione piene e allertamento	Misure per istituire e/o potenziare i sistemi di allertamento e previsione di piena.	
M42		Pianificazione dell'emergenza e della risposta durante l'evento	Misure per istituire e/o migliorare la pianificazione della risposta istituzionale d'emergenza durante l'evento.	Misure per migliorare aspetti che rientrano nei Piani urgenti di emergenza.
M43		Preparazione e consapevolezza pubblica	Misure per accrescere la consapevolezza e preparazione della popolazione agli eventi di piena.	Organizzazione di incontri informativi e formativi periodici.
M44		Altre tipologie	Altre misure per migliorare la preparazione agli eventi di piena in modo da ridurre le conseguenze avverse.	
M51	Ricostruzione e valutazione post-evento	Ripristino delle condizioni pre-evento private e pubbliche	Attività di ripristino e rimozione; supporto medico e psicologico; assistenza economica, fiscale, legale e lavorativa; ricollocazione temporanea o permanente.	
M52		Ripristino ambientale	Attività di ripristino e rimozione ambientale	Protezione dalle muffe, salvaguardia dei pozzi, messa in sicurezza di contenitori per materiale pericoloso.
M53		Altre tipologie	Esperienza tratta dagli eventi (*Lesson learnt*), politiche assicurative.	
M61	Altre misure			

Il piano di gestione del rischio di alluvioni approvato nel primo ciclo di pianificazione è pubblicato sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo:

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=55

Il calendario del primo ciclo di pianificazione

Le principali attività del primo ciclo di pianificazione sono state svolte secondo il calendario di seguito riportato.

- **22 dicembre 2010**: Valutazione preliminare del rischio alluvioni. Nel primo ciclo di pianificazione l'Italia si è avvalsa delle misure transitorie previste all'art. 13.1(b) della Direttiva in virtù dell'esistenza a scala nazionale dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI).

- **22 dicembre 2013**: Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni. Sono state elaborate e pubblicate le mappe che, successivamente, nel marzo 2014, insieme al relativo *reporting* sono state messe a disposizione della Commissione ai sensi dell'art. 15 della Direttiva.
- **22 dicembre 2013:** Pubblicazione della valutazione globale provvisoria del piano di gestione del rischio alluvioni.
- **22 dicembre 2014**: Presa d'atto da parte del Comitato Istituzionale Integrato del progetto di piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e del Distretto idrografico del Serchio ed inizio della fase di osservazioni.
- **17 dicembre 2015**: Adozione da parte del Comitato Istituzionale Integrato dei piani di gestione del rischio alluvioni.
- **22 dicembre 2015**: Pubblicazione dei piani di gestione del rischio alluvioni.
- **27 ottobre 2016**: DPCM di "*Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale*" e DPCM di "*Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del Serchio".*
- **3 febbraio 2017**: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 28 del DPCM 27 ottobre 2016 relativo al piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto dell'Appennino Settentrionale;
- **4 febbraio 2017**: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 29 del DPCM 27 ottobre 2016 relativo al piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto del Serchio.

Direttiva 2007/60/CE: riesami ed aggiornamenti ai sensi dell'art. 14 – secondo ciclo di gestione

La Direttiva 2007/60/CE, all'art. 14, prevede che ogni sei anni si proceda al riesame ed all'aggiornamento della valutazione preliminare del rischio e della definizione delle aree a rischio potenziale significativo, delle mappe di pericolosità e del rischio e del piano di gestione del rischio.

Valutazione preliminare del rischio alluvioni e definizione delle APSFR
L'attività inerente alla valutazione preliminare del rischio e alla definizione delle aree a rischio potenziale significativo, che nel primo ciclo di pianificazione non è stata svolta, poiché l'Italia ha fatto ricorso alle disposizioni di cui all'art 13 comma 1 lettera b, è stata, invece, sviluppata per il secondo ciclo di pianificazione nel corso del 2018 e si è conclusa con la presa d'atto in Conferenza Istituzionale Permanente del 27 Dicembre 2018. L'Autorità ha, altresì, messo a disposizione dell'ISPRA, per il successivo inoltro agli uffici unionali di riferimento, le informazioni ed i dati, anche in formato DB_access e shapefile, al fine di completare la procedura di *"Reporting WISE"*.

L'attività si è sviluppata attraverso una ricognizione delle alluvioni avvenute in passato ed una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni, sulla base della quale sono state successivamente individuate, all'interno di ciascuna UoM, le aree per le quali si ritiene che esista un rischio potenziale significativo di alluvioni o che sia probabile che questo si generi.

La ricognizione degli eventi alluvionali del passato è stata effettuata, in collaborazione con gli uffici regionali della protezione civile, utilizzando la piattaforma Web-GIS FloodCat, messa a disposizione dal Dipartimento nazionale di protezione civile, e consultando i report d'evento dei centri funzionali competenti sul territorio del Distretto. L'analisi delle future alluvioni è stata, invece, sviluppata sulla base di studi idrologico-idraulici, modellazioni e valutazioni analitiche che tengono conto anche dei possibili effetti del cambiamento climatico.

Sulla base, pertanto, delle valutazioni sopra richiamate sono state individuate all'interno delle varie UoM le aree a rischio potenziale significativo di alluvioni (APSFR) per le quali è stata fornita una descrizione delle categorie degli elementi a rischio presenti.

La valutazione preliminare del rischio alluvioni è pubblicata sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo:

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=55

Mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni

Le mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni aggiornate costituiscono un elemento conoscitivo fondamentale per il riesame del piano di gestione del rischio alluvioni.

L'attività di aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio, ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, è attualmente in fase di definizione e si concluderà con la presa d'atto in Conferenza Istituzionale Permanente a dicembre 2019 e la trasmissione delle informazioni e dei dati, anche in formato DB_access e shapefile, agli uffici unionali di riferimento al fine della procedura di *"Reporting WISE"*.

Gli aggiornamenti delle mappe di pericolosità e rischio del PGRA riguardano tutte le UoM ricadenti nel Distretto e derivano, principalmente, dall'elaborazione di studi idrologico-idraulici redatti per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici e dei PAI e per la progettazione di opere per la mitigazione del rischio.

I criteri generali per la mappatura delle aree a pericolosità da alluvione sono gli stessi adottati nel primo ciclo di pianificazione, con un significativo incremento di modellazioni idrologico-idrauliche in aree precedentemente definite su criteri storico-inventariali e, quando necessario, con l'aggiornamento degli studi analitici già sviluppati.

Per la mappatura delle aree a rischio l'attività persegue l'obiettivo di omogeneizzare, per quanto possibile, le procedure su tutto il territorio distrettuale, sia per il calcolo degli elementi a rischio sia per la determinazione delle classi di rischio.

Le mappe, unitamente alla relazione metodologica per l'aggiornamento e la revisione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvione redatte, verranno pubblicate sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale agli indirizzi:

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1305

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=55

Il calendario delle attività del secondo ciclo di gestione

Nel rispetto delle scadenze definite dall'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE e del d.lgs. 152/2006, il cronoprogramma per l'elaborazione del secondo ciclo del piano di gestione del rischio alluvioni è il seguente:

22 dicembre 2018

- Riesame ed aggiornamento della valutazione preliminare del rischio di alluvioni ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della 2007/60/CE. Presa d'atto del Comitato Istituzionale Permanente.
- Pubblicazione del calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano (art. 66 del d.lgs. 152/2006).

22 dicembre 2019

- Riesame ed aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE con conseguente presa d'atto del Comitato Istituzionale Permanente.
- Pubblicazione della Valutazione Globale Provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque rilevanti a livello di Distretto (art. 66 del d.lgs. 152/2006) ed avvio della procedura di informazione e di consultazione pubblica.
- Presentazione del Rapporto preliminare di verifica di VAS (art. 66 del d.lgs. 152/2006).

22 dicembre 2020

- Presentazione del progetto di revisione ed aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvioni – secondo ciclo di gestione - ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE ed avvio della fase di osservazioni.

- Eventuale presentazione del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica (nell'ipotesi che la verifica di VAS abbia esito positivo).

22 dicembre 2021

- Approvazione del piano di gestione del rischio alluvioni revisionato e aggiornato – secondo ciclo di gestione - ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE.
- Eventuale Rapporto ambientale e Dichiarazione di sintesi.

La valutazione globale provvisoria del piano di gestione del rischio alluvioni (secondo ciclo di gestione)

La valutazione globale provvisoria (VGP) è un documento tecnico, previsto dall'art. 66 del decreto legislativo 152 del 2006, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2000/60/CE, in linea con quanto riportato all'art. 9 della Direttiva 2007/60/CE, propedeutico all'aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvioni, che costituisce, nell'ambito della promozione della partecipazione attiva, l'avvio della procedura di informazione e di consultazione pubblica.

Ai fini della consultazione prevista all'art. 14, la VGP si pone l'obiettivo di informare tutti i livelli coinvolti nell'attuazione del Piano (istituzioni, portatori di interesse, cittadini, ecc.) sullo stato di attuazione del piano stesso, sulle criticità affrontate e da affrontare in relazione alle priorità di intervento di interesse europeo e alle criticità evidenziate dalla Commissione Europea. In sintesi la VGP descrive quello che è stato fatto, quello che c'è ancora da fare (e/o modificare/integrare) e come si intende procedere per il riesame e l'aggiornamento degli obiettivi e delle misure del Piano.

Il carattere *"globale"* e *"provvisorio"* del rapporto, come espressamente indicato dalla Direttiva, dà la possibilità di adottare alcune semplificazioni e schematizzazioni che saranno contestualizzate in maniera più estesa e dettagliata nelle successive fasi di pianificazione.

Verso il piano di gestione del rischio alluvioni (secondo ciclo)

La Direttiva 2007/60/CE prevede all'art. 14 il riesame e l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni specificando che, innanzitutto, l'aggiornamento deve tenere conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

Nella parte B degli allegati alla Direttiva ed al d.lgs. 49/2010 vengono definiti, come di seguito riportato, gli elementi che devono figurare negli aggiornamenti del piano:

- eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti;
- valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi;
- descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni che erano state programmate e che non sono state attuate;
- descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.

L'aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvioni verrà, pertanto, sviluppato secondo le specifiche sopra riportate e terrà, nello stesso tempo, conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea nella Comunicazione **COM (2019) 95 final** *"RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) - Secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici - Primo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni"*. Tale documento è corredato dai documenti tecnici della Commissione nei quali viene analizzata l'attuazione della direttiva alluvioni relativamente ai piani di gestione del rischio alluvioni primo ciclo per ogni Stato Membro. Nel documento relativo all'Italia, **SWD (2019) 81 final**, vengono dettagliate le seguenti, principali raccomandazioni per la predisposizione dei piani di gestione alluvioni secondo ciclo:

- I PGRA dell'Italia dovrebbero descrivere chiaramente come è stata utilizzata la fase di analisi preliminare del rischio per preparare le mappe di pericolosità e rischio previste dalla direttiva alluvioni. Inoltre, dovrebbero spiegare in che modo tali mappe sono state utilizzate per predisporre i PGRA.
- Per consentire di valutare i progressi compiuti i PGRA italiani dovrebbero stabilire, nella misura del possibile, obiettivi specifici e misurabili e stabilire il collegamento tra obiettivi e misure. Difatti, gli obiettivi fissati nel primo ciclo dei PGRA non sono né specifici né misurabili poiché non includono né obiettivi quantitativi né luoghi specifici.
- Nei PGRA italiani dovrebbe essere rivolta maggiore attenzione ai cambiamenti climatici. Nei PGRA bisognerebbe definire azioni di coordinamento con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
- I PGRA dovrebbero spiegare in modo coerente come sarà effettuato il monitoraggio delle misure.
- Ove possibile, l'Italia dovrebbe estendere l'uso dell'analisi costi – benefici ai fini della selezione e della definizione dell'ordine di priorità delle misure. Le fonti di finanziamento delle misure dovrebbero essere specificate in modo più dettagliato.
- I PGRA dovrebbero fornire informazioni coerenti sul processo di partecipazione del pubblico e sul coinvolgimento attivo dei portatori d'interessi o indicare dove è possibile reperire tali informazioni
- Sulla governance: 1) è opportuno tener conto dei vantaggi degli approcci nazionali comuni, tra l'altro per i metodi non presenti nel primo ciclo PGRA, come l'analisi costi benefici e l'individuazione e la gestione degli effetti dei cambiamenti climatici; 2) ciascun Distretto dovrebbe garantire l'istituzione di meccanismi di cooperazione tra i pertinenti organismi nazionali e di Distretto. Tali meccanismi dovrebbero essere descritti nei PGRA.

La sopra citata Relazione è corredata di un ulteriore documento tecnico riguardante l'attuazione della direttiva nei bacini transfrontalieri. Il documento **SWD (2019) 33 final** affronta l'analisi dell'attuazione della direttiva relativamente ai bacini transfrontalieri a livello europeo ma non analizza nel dettaglio il bacino transfrontaliero del Roia, ricadente nel Distretto dell'Appennino Settentrionale, pur riconoscendo l'esistenza (a seguito di specifica comunicazione delle Autorità italiane) del "*Protocollo d'intesa transfrontaliera per il bacino idrografico del fiume Roia e dei suoi affluenti*". Tuttavia, in generale la CE raccomanda a tutti i distretti di migliorare la gestione rischio alluvioni nei bacini transfrontalieri in tutte le fasi della pianificazione, ivi inclusa la considerazione degli impatti dei cambiamenti climatici. A tal proposito, nel rispetto del disposto normativo di cui all'art 8 della Direttiva 2007/60/CE, il Prefetto Coordinatore del bacino transfrontaliero Rodano Mediterraneo Corsica ha inviato alle Autorità italiane in data 31 Gennaio 2019 comunicazione formale sulla pubblicazione della valutazione globale provvisoria, del calendario di lavoro nonché di un addendum alla valutazione preliminare dei rischi 2011 relativa alla lista dei territori a rischio nel bacino del Rodano Mediterraneo Corsica. Di tali documenti si è preso visione senza necessità di formulare osservazioni. Per quanto riguarda la valutazione globale provvisoria dei servizi dello stato francese, essi rilevano, in vista del secondo ciclo, le seguenti principali problematiche (i) ridurre la vulnerabilità dei territori, (ii) preservare la capacità di espansione delle piene ed intraprendere percorsi finalizzati ad estenderla, (iii) integrare le sfide relative alla qualità degli ambienti acquatici nei progetti di gestione del rischio inondazioni, (iv) limitare e gestire l'urbanizzazione nelle zone allagabili, (v) attuare strategie locali di gestione del rischio alluvioni, (vi) tenere conto dei cambiamenti climatici e dell'aumento dei fenomeni intensi nelle zone di montagna e nelle aree mediterranee.

Nel contesto sopra descritto, tenuto conto delle caratteristiche del Distretto, le tematiche generali che si intendono sviluppare nel secondo ciclo di pianificazione riguardano in sintesi:

- la valutazione dei progressi realizzati nel primo ciclo del piano di gestione del rischio alluvioni e l'aggiornamento del programma delle misure;
- il cambiamento climatico;
- l'approfondimento del quadro conoscitivo e l'analisi di ulteriori fattori di rischio;

- i rapporti tra PGRA e PAI vigenti nel territorio distrettuale;
- la Direttiva 2007/60/CE e la Direttiva 2000/60/CE: misure win-win, contratti di fiume e piano di gestione dei sedimenti.

Per ognuno dei punti sopra richiamati si riporta una scheda specifica con una descrizione della tematica e delle problematiche ancora aperte.

La valutazione dei progressi realizzati nel primo ciclo del piano di gestione del rischio alluvioni e l'aggiornamento del programma delle misure	
Descrizione	La Direttiva 2007/60/CE prevede che negli aggiornamenti al piano di gestione del rischio alluvioni sia presente la valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi. Tale attività viene svolta attraverso il monitoraggio degli indicatori di contesto, di processo e di contributo definiti nell'ambito del procedimento di VAS. Gli indicatori di contesto danno indicazioni quantitative sulla variazione del contesto ambientale provocata dall'azione del piano; quelli di processo descrivono lo stato di attuazione del piano stesso mentre quelli di contributo rappresentano la variazione dello stato dell'ambiente legata ad un'azione, ad un intervento o ad un insieme di essi. Per esempio la popolazione esposta ad eventi alluvionali è un indicatore di contesto, la variazione percentuale di popolazione in aree a pericolosità idraulica a seguito di azioni di piano è un indicatore di contributo, mentre gli interventi finalizzati a ridurre la pericolosità idraulica rappresentano un indicatore di processo. Attraverso il monitoraggio degli indicatori è, quindi, possibile descrivere lo stato di attuazione del piano e valutarne gli effetti ambientali prodotti. Proprio per queste sue caratteristiche, il monitoraggio è uno strumento di notevole rilevanza, destinato ad accompagnare il Piano in tutta la sua vigenza. Altrettanto importanti sono i report di monitoraggio che, oltre a fornire una valutazione degli effetti, favoriscono la partecipazione ed il coinvolgimento dei diversi attori territoriali. Sulla piattaforma informatica RENDIS di ISPRA è stata, inoltre, attivata una specifica sezione dedicata al monitoraggio di attuazione delle misure del PGRA omogenea a livello nazionale. Sulla base delle analisi, dei risultati e delle informazioni a disposizione, saranno valutati lo stato di avanzamento e l'efficacia delle misure previste nel primo ciclo di pianificazione. Si procederà, se opportuno, all'aggiornamento delle misure stesse, stralciando quelle che si sono dimostrate poco efficaci ed inserendone di nuove. Come previsto dalla Direttiva verrà, inoltre, data una descrizione motivata delle eventuali misure programmate nel primo ciclo di pianificazione e che non sono state ancora realizzate.
Problemi aperti	Tra i problemi aperti per l'espletamento dell'attività sopra richiamata si sottolineano i seguenti punti: • necessità di individuare l'ente responsabile dell'attuazione e della gestione delle varie misure e di favorire il passaggio di informazioni tra tale ente e l'Autorità di bacino distrettuale per il monitoraggio; • difficoltà a comprendere quanto incidano alcune misure sull'ambiente. Se, infatti, è possibile valutare quanto la realizzazione di un'opera idraulica incida sull'estensione delle aree allagabili, l'efficacia dovuta all'applicazione di una norma di governo del territorio è difficilmente quantificabile, soprattutto nel breve-medio termine; • individuazione di una metodologia a livello nazionale o, quantomeno, a livello distrettuale, sulla base della quale definire un ordine di priorità alle misure pianificate; • aggiornamento, di concerto con gli uffici regionali competenti, delle misure di protezione; • sviluppo dell'analisi costi-benefici del programma di misure.

Il cambiamento climatico	
Descrizione	La Direttiva 2007/60/CE prevede che i riesami e gli aggiornamenti del piano di gestione del rischio di alluvioni tengano conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. L'aumento delle temperature è, ad oggi, l'indice maggiormente tangibile del cambiamento climatico in atto a tutti i livelli, sia globale che locale. Per quanto attiene, invece, le precipitazioni si assiste a tendenze differenti a seconda della localizzazione geografica. Nel territorio del Distretto dell'Appennino Settentrionale si registra un aumento della magnitudo e della frequenza degli eventi in zone di estensione limitata. In linea con quanto riportato nella Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC), è probabile che tipologie di piene quali le *pluvial flood* e le *flash flood* si verifichino con maggiore frequenza. Come noto le *flash flood* sono piene che si sviluppano ed evolvono rapidamente, in genere per effetto dell'insorgere di precipitazioni intense su un'area relativamente ristretta. L'aspetto distintivo di tali fenomeni è la rapida concentrazione e propagazione dei deflussi idrici che, specie nei contesti montani, in cui l'abbondante disponibilità di sedimento mobilizzabile si combina con la notevole capacità di trasporto di tali deflussi, può dare origine al ben più distruttivo fenomeno delle colate detritiche (*debris flow*). La rapidità di concentrazione e propagazione dei deflussi è fortemente influenzata, oltre che dai meccanismi precipitativi (intensità e distribuzione spaziale delle piogge) e dalle caratteristiche topografiche del territorio (morfologia e pendenza), anche dalla permeabilità dei suoli. Nel primo ciclo di pianificazione del PGRA, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha sviluppato una metodologia per la mappatura, a scala di sottobacino idrografico, della propensione al verificarsi di fenomeni tipo *flash flood* che è stata applicata solamente alla UoM Arno. Successivamente, nell'ambito della valutazione preliminare del rischio di alluvioni e nell'individuazione delle aree a potenziale rischio significativo (dicembre 2018), la metodologia è stata applicata anche alle UoM Serchio, Toscana Nord, Toscana Costa e Toscana Ombrone.
Problemi aperti	Tra i problemi aperti per l'espletamento dell'attività sopra descritta si sottolineano i seguenti punti: • analisi delle ripercussioni del cambiamento climatico in termini di eventi del tipo *pluvial flood*; • integrazione della metodologia per la propensione ad eventi del tipo *flash flood* e la possibilità di innesco di colate detritiche; • sviluppo di metodologie per tenere conto degli impatti del cambiamento climatico su tutto il territorio distrettuale in modo da redigere le relative mappe di pericolosità su tutte le UoM presenti nel Distretto dell'Appennino Settentrionale; • individuazione di misure specifiche (prevenzione, protezione e preparazione) per rispondere ai rischi derivanti dall'impatto del cambiamento climatico.

L'approfondimenti del quadro conoscitivo e l'analisi di ulteriori fattori di rischio	
Descrizione	Il quadro conoscitivo costituisce la base su cui sviluppare la pianificazione in riferimento sia agli obiettivi specifici da raggiungere sia alle misure da attuare. Una approfondita conoscenza dell'ambiente e del territorio in cui applicare lo strumento di pianificazione costituisce, infatti, un elemento fondamentale ed imprescindibile per l'aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvioni. Per questo motivo l'Autorità di bacio distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha deciso di procedere ad un aggiornamento continuo degli studi inerenti alla pericolosità ed al rischio di alluvioni, prescindendo dalle scadenze della Direttiva 2007/60/CE per i riesami, previsti ogni sei anni. A tal riguardo preme far presente che il quadro conoscitivo del PGRA costituisce in un'ampia parte del Distretto il riferimento per gli strumenti urbanistici e per lo sviluppo delle progettazioni degli interventi di mitigazione del rischio.
Problemi aperti	Tra i problemi aperti per l'espletamento dell'attività sopra descritta si sottolineano i seguenti punti: • aggiornamento dei dati territoriali e topografici alla base della modellistica idrologico-idraulica; • aggiornamento e sviluppo della modellazione idrologica coerente ed omogenea a scala di Distretto che tenga conto del cambiamento climatico e delle peculiarità fisiche dei singoli bacini idrografici, anche mediante approcci di regionalizzazione; • aggiornamento e sviluppo della modellistica idraulica coerente ed omogenea a scala di Distretto; • aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità da alluvione costiera; • valutazioni sul rischio residuo connesso ai meccanismi di collasso delle opere di difesa arginale in particolari ambiti territoriali; • stima dell'incertezza dei risultati modellistici.

I rapporti tra PGRA e PAI vigenti nel territorio distrettuale	
Descrizione	Nel corso del primo ciclo di gestione della Direttiva 2007/60/CE, conclusosi con l'adozione e l'approvazione del primo PGRA (2015-2021), la scelta compiuta nel Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale è stata quella di perseguire il progressivo superamento dei PAI con la sostituzione, per la parte relativa alla pericolosità idraulica, con il PGRA. Con l'adozione in CIP del marzo 2016 e il successivo DPCM 27 ottobre 2016 è stata quindi formalmente sancita la decadenza dei PAI per gran parte del territorio toscano (sia per la parte relativa alla cartografia che alle norme) e la contemporanea entrata in vigore (dapprima come misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 8 del d.lgs. 152/2006 e poi come piano di bacino) delle nuove mappe della pericolosità del PGRA e della disciplina di Piano, improntata alla gestione del rischio di alluvioni secondo la nuova filosofia sancita dalla Direttiva europea. Il processo sopra descritto ha riguardato la UoM Arno e le UoM regionali ricadenti in Regione Toscana (Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone). Sul piano attuativo, detto processo ha comportato una stretta collaborazione con la Regione Toscana al fine di: • condividere l'impostazione e trovarne il fondamento giuridico; • definire la nuova disciplina di Piano, articolandola in norme e indirizzi più calibrati sulla natura di piano direttore propria del PGRA (superamento dell'impostazione normativa dei PAI) e dettagliando, quindi, le competenze ai sensi delle nuove norme tra il livello distrettuale e quello regionale; • definire gli obiettivi e cosa si intenda per gestione del rischio nel territorio di riferimento all'interno del PGRA. In tale contesto è stata attribuita alla Regione il compito di dettagliare le condizioni di gestione del rischio per attuare, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del d.lgs. 152/2006, la disciplina di PGRA nel settore urbanistico. La Regione ha emanato, quindi, una nuova Legge ed ha in corso di predisposizione un nuovo regolamento; • comunicare agli enti il cambiamento e la nuova filosofia di Piano. All'indomani dell'avvio della governance distrettuale, per la UoM Serchio (fino a quel momento Distretto autonomo con un suo PGRA e un suo PAI ancora vigente) è stata predisposta una variante al PAI per adeguarlo al PGRA dell'Appennino Settentrionale. Nella sostanza il PAI del Serchio, adottato come progetto di variante sul quale si sono svolte le conferenze programmatiche ex art. 68 del d.lgs. 152/2006, è stato reinterpretato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE tenendo conto della normativa già in essere sulla restante parte del territorio toscano. La variante è stata definitivamente adottata nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 18 novembre 2019 ed è stata posta in salvaguardia in attesa dell'approvazione ex art. 57 del d.lgs. 152/2006. Anche sul territorio della UoM Serchio trovano, pertanto, applicazione norme nuove di PAI del tutto coerenti con quelle del PGRA dell'Appennino Settentrionale ricadente nel territorio toscano (ad eccezione della UoM Magra). Nella UoM Bacini Liguri e nella UoM Magra coesistono, invece, due diversi strumenti conoscitivi, normativi e tecnico-operativi riguardanti la pericolosità ed il rischio da alluvioni: i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e i Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). Tale situazione, gestita attraverso specifici accordi di collaborazione con la Regione Liguria, risulta differente dalla restante parte del distretto ed è dovuta principalmente alla presenza di una normativa urbanistica regionale ligure, impostata diversamente rispetto a quella della Regione Toscana, che non permette il superamento immediato dei PAI. L'avvio del secondo ciclo di gestione rafforza, quindi, l'esigenza di un approfondimento tecnico e normativo finalizzato alla individuazione di indirizzi omogenei a scala di Distretto volti al coordinamento degli strumenti di pianificazione al fine di semplificare e rendere più snella la loro attuazione in rapporto con le altre regolamentazioni anche di livello regionale
Problemi aperti	Tra i problemi aperti per l'espletamento dell'attività sopra descritta si sottolineano i seguenti punti: • superamento completo del PAI (parte idraulica) nella UoM Serchio, con la completa sostituzione, come avvenuto nelle altre UoM ricadenti nella Regione Toscana, con le mappe di pericolosità e la disciplina di piano del PGRA;

	• avvio del processo di superamento dei PAI nella UoM Bacini Liguri e UoM Magra attraverso una stretta collaborazione con la Regione Liguria in modo da coordinare la pianificazione con gli strumenti urbanistici; • far diventare il quadro conoscitivo del PGRA lo strumento unico di riferimento per il Distretto relativo alla pericolosità da alluvione.

La Direttiva2007/60/CE e la Direttiva2000/60/CE: misure win-win, contratti di fiume e piano di gestione dei sedimenti	
Descrizione	Una delle principali strategie d'intervento del piano di gestione si basa, da un lato, sul miglioramento e consolidamento delle performance dei sistemi difensivi esistenti (es. programmi di manutenzione) e, dall'altro, sugli interventi di recupero morfologico ed ambientale e di potenziamento della capacità di laminazione delle piene. Nel decreto legge n.133/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 164/2014, sono definiti interventi integrati quelle opere in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico ed il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, permettendo di raggiungere in modo integrato gli obiettivi fissati dal Piano di gestione delle acquee quelli fissati dal Piano di Gestione delle alluvioni (misure win-win o infrastrutture verdi). Tali interventi costituiscono importanti misure di protezione del PGRA, già inserite nel primo ciclo di pianificazione, alcune delle quali sono in corso di realizzazione o sono state ultimate negli ultimi mesi. Ad oggi, tuttavia, la pratica progettuale degli interventi win-win, le loro modalità attuative ed il monitoraggio dell'efficacia non sono ancora pienamente consolidate e, soprattutto, il successo delle misure non risulta facilmente valutabile ex-ante. Analogamente la legge 28 dicembre 2015, n. 221, *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* introduce il programma di gestione dei sedimenti nel d.lgs. 152/2006, quale strumento, conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi relativi all'assetto morfologico dei corridoi fluviali, in grado di coniugare gli obiettivi di mitigazione del rischio di alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) con quelli di tutela e recupero degli ecosistemi fluviali (Direttiva 2000/60/CE). Nell'ambito delle misure integrate tra le due Direttive si inserisce, infine, anche il *Contratto di fiume*, che costituisce uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale delle aree interessate. Nell'ambito del territorio distrettuale sono stati sottoscritti vari contratti di fiume che hanno coinvolto in una gestione partecipata i vari enti competenti e gli stakeholder.
Problemi aperti	Tra i problemi aperti per l'espletamento dell'attività sopra descritta si sottolineano i seguenti punti: • raccordo con il piano di gestione dei sedimenti, attualmente in fase di avvio, per quanto attiene i fenomeni di dinamica d'alveo, di trasporto solido e di erosione costiera; • caratterizzazione dell'efficacia idraulica ed ecologica delle misure win-win inserite tra le misure del PGRA; • monitoraggio dei contratti di fiume e valutazione della loro efficacia.

Parte III – La VGP: informazione e consultazione pubblica

L'art. 14 della Direttiva, richiamato in più parti del presente documento, oltre a fissare la tempistica per la pubblicazione e messa a disposizione del pubblico dei documenti di riferimento relativi al Piano di gestione, specifica che occorre promuovere e garantire la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della direttiva e in particolare, per quel che riguarda l'attuale fase[1], al riesame e all'aggiornamento dei piani, prevedendo che venga concesso "*un periodo minimo di 6 mesi per la presentazione di osservazioni scritte*" sui documenti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo, ossia sul calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano (art.14 comma 1 lettera a), sulla valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico (art. 14 comma 1 lettera b) e infine sul progetto di piano (art. 14 comma 1 lettera c). L'articolo 14 è stato recepito nel d.lgs. 152/2006 all'art. 66 comma 7, ai sensi del quale la presente VGP del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale è stata quindi predisposta.

L'individuazione dei portatori di interesse

Al fine di sostanziare l'attività di informazione e consultazione pubblica occorre procedere all'individuazione di tutte le parti interessate e, al contempo, del pubblico, inclusi gli utenti.

L'individuazione di un primo elenco di soggetti portatori di interesse sulle materie oggetto del piano di gestione è un'operazione assai delicata e finalizzata ad ottimizzare l'attività di consultazione, sia in termini di soggetti coinvolti che di strumenti di comunicazione individuati.

Essendo stato predisposto e utilizzato, per il primo ciclo di implementazione della direttiva, un elenco sufficientemente completo di portatori di interesse e, più in generale, di parti interessate, nell'attuale fase - consistente nella pubblicazione e messa a disposizione della VGP - si è ritenuto di basarsi sull'elenco già disponibile, che tra l'altro è stato ulteriormente integrato ai fini della consultazione sul *Calendario e programma di lavoro* nonché per la consultazione avviata sulla Direttiva 2007/60/CE.

L'elenco dei portatori di interesse non rappresenta comunque un elenco chiuso, ma potrà e dovrà essere integrato in continuo a seguito delle risultanze della prima fase di consultazione e, comunque, anche successivamente, sia d'ufficio da parte dell'Autorità di bacino che su richiesta di ulteriori soggetti titolari di una competenza e/o di un interesse che potrebbe subire, positivamente o negativamente, effetti dai contenuti del Piano.

L'elenco di stakeholder è stato prodotto verificando la sussistenza di competenze istituzionali, conoscenze o interessi specifici.

In particolare sono stati fatti i seguenti gruppi:

- Soggetti Istituzionali:
    - Amministrazioni, autorità ed enti pubblici nazionali e locali
    - Agenzie ambientali
- Altri soggetti:
    - Comunità scientifica
    - Esperti tecnico scientifici/Associazioni tecnico scientifiche
    - Soggetti con competenze ambientali
    - Soggetti con specifici interessi economici e associazioni e organizzazioni non governative con specifici interessi ambientali:
    - Altre associazioni e altri soggetti
    - Ordini professionali e categorie economiche

Per la fase di partecipazione attiva, l'Autorità di bacino selezionerà via via i portatori di interesse da

[1] L'art. 14 comma 3 della direttiva prevede, infatti, che tali disposizioni si applicano anche agli aggiornamenti dei piani.

coinvolgere in specifici incontri tematici, anche sulla base:

• delle relazioni tra gli interessi dei soggetti individuati e le questioni trattate;

• della scala e del contesto territoriale (distretto e sottobacino) di riferimento in cui generalmente questi operano;

• del loro ruolo e del loro livello di coinvolgimento rispetto alle problematiche e misure del piano.

Delle eventuali integrazioni e delle ulteriori modifiche apportate all'elenco degli stakeholder sarà data specifica notizia nell'area web del distretto dedicata all'aggiornamento del piano.

Strumenti attivabili per i diversi livelli di coinvolgimento

La Guidance n. 8 *"Public Participation in Relation to the Water Framework Directive"* elaborata nell'ambito della Strategia di Attuazione Comune (CIS) delinea un modello di partecipazione basato su tre livelli di coinvolgimento, l'**informazione**, la **consultazione** e la **partecipazione attiva**, così come rappresentato in figura. La partecipazione pubblica è definita nelle linee guida come uno strumento che permette alle persone di influenzare l'esito di piani e processi, con diversi livelli di influenza. Il primo livello di partecipazione reale è la consultazione, finalizzata ad assorbire la conoscenza, le idee e le percezioni degli stekeholders, anche se ciò non comporta un obbligo formale di recepire quanto osservato.

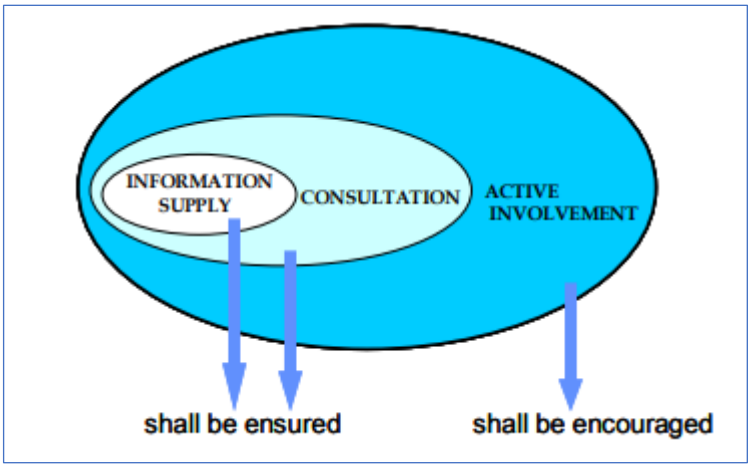

Il livello di coinvolgimento più alto è la partecipazione attiva, dove le parti possono partecipare attivamente al processo pianificatorio, discutendo i problemi e contribuendo attivamente alla loro risoluzione. Tale livello di partecipazione non è esplicitamente richiesto dalla direttiva ma è considerato una buona pratica.

1) Accesso alle informazioni

L'accesso alle informazioni costituisce il primo livello della partecipazione pubblica, in quanto fornisce al processo l'informazione che permette di creare una condivisione del patrimonio conoscitivo e quindi di costruire un comune livello di dialogo.
Nell'attuale fase l'accesso alle informazioni ha inizio con la pubblicazione del calendario sul sito *internet* del distretto e perdura per tutta la fase di riesame e aggiornamento del piano. La scelta dell'Autorità di bacino è quella di mettere a disposizione del pubblico tutta la documentazione di volta in volta prodotta sul sito del distretto affinché le attività di redazione dei documenti di piano siano immediatamente conosciute e seguite nel corso del loro svolgersi da parte di tutti i soggetti che tale percorso di formazione vorranno seguire.

A tal fine è stato attivato l'indirizzo e-mail ***info@appenninosettentrionale.it*** per l'invio delle comunicazioni dal pubblico all'Autorità e dall'Autorità al pubblico ed è stata costruita un'area web dedicata all'interno del sito:

- *http://www.appenninosettentrionale.it/aggiornamento2021/*

Verrà altresì fatto ricorso ai canali *Facebook* e *Twitter* per cercare di dare la maggiore pubblicità e conoscibilità possibile al processo di pianificazione in corso e organizzati *forum* di informazione a partecipazione aperta, indirizzati al più vasto pubblico, finalizzati ad illustrare lo stato dell'arte della pianificazione, gli obiettivi dei diversi livelli di partecipazione e gli esiti conseguiti al termine delle singole fasi.

2) Consultazione

È la forma di partecipazione in cui il pubblico (cittadini, portatori di interesse, istituzioni, ecc.) fornisce un *feedback* all'amministrazione su uno o più temi specifici. In questa fase, definito il contesto di riferimento, si raccolgono le diverse opinioni in relazione al problema e si valutano le possibili soluzioni. Le forme di consultazione saranno di due tipi:

- *consultazione scritta,* mediante la quale le persone sono invitate a fornire osservazioni scritte sulle analisi o le misure proposte, anche attraverso l'utilizzo del sito web. Per facilitare l'intervento e la partecipazione di tutti i soggetti sarà predisposto un questionario, compilabile on line, per avere fin da subito i primi contributi concreti, provenienti da enti e cittadini, per la predisposizione degli atti di pianificazione;
- *consultazione verbale*, in cui i contributi vengono raccolti per mezzo di interviste o durante gli incontri territoriali.

3) Partecipazione attiva

È una modalità di coinvolgimento che comporta la presenza delle parti interessate nel processo di pianificazione, nella discussione dei problemi e nell'apporto di contributi per la loro risoluzione. La partecipazione attiva consente di determinare i punti di vista dei portatori di interesse sulle opzioni possibili e di individuare/condividere eventuali altre possibilità da prendere in considerazione per la revisione del Piano.

A tal fine l'Autorità di bacino organizzerà *forum*, *workshop*, giornate di lavoro aventi ad oggetto la pianificazione di gestione e provvederà alla disseminazione dei risultati degli studi effettuati e delle conoscenze acquisite, anche attraverso la partecipazione a seminari, convegni e congressi anche di carattere nazionale. Ai forum saranno invitati enti pubblici, istituzioni, associazioni ed anche cittadini in forma singola. I forum consisteranno in giornate organizzate presso le sedi dell'Autorità o altre sedi (territorialmente dislocate nelle varie regioni del distretto) in cui saranno date informazioni dettagliate sulle attività di pianificazione in corso, nelle varie fasi previste

I documenti oggetto delle attività di informazione e consultazione

Come già evidenziato, l'art. 14 della direttiva chiarisce quali sono i documenti messi a disposizione per la consultazione e ribadisce che su richiesta, è, altresì, autorizzato "*l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto di piano aggiornato*".

Nello specifico i documenti oggetto delle attività di informazione e consultazione ex art. 14, comma 1, già sopra richiamati, sono:

- il **calendario e il programma di lavoro** per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese;
- la **valutazione globale provvisoria** dei principali problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico;
- la copia del **progetto di piano aggiornato**.

La Guidance n. 8 *"Public Participation in Relation to the Water Framework Directive"* in ogni caso precisa che "*Public participation for the implementation of the Directive is recommended at <u>any stage in the planning process</u>, from the Article 5 requirements to the Programme of Measures and the design of the River Basin Management Plan*….

Ciò premesso vengono di seguito sinteticamente esplicitate le attività, articolate per i diversi livelli di coinvolgimento, che l'Autorità di bacino intende attivare per concretizzare la proposta di partecipazione pubblica, in particolare per quel che riguarda la VGP.

La consultazione della Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel distretto idrografico

Per la VGP verranno garantite le forme di informazione e consultazione già sperimentate per la fase di partecipazione pubblica sul "*Calendario e Programma di lavoro*".

Nel periodo di consultazione (almeno sei mesi) in collaborazione con le regioni del distretto, l'Autorità organizzerà incontri tematici a scala regionale sui contenuti della VGP, al fine di promuovere anche una consultazione pubblica su scala territoriale più circoscritta e quindi più legata a specifiche problematiche di gestione delle acque.

La "Valutazione Globale Provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque importanti", costituisce il secondo documento sul quale deve essere attivata la partecipazione pubblica ex art. 14.

E' pubblicata sul sito del distretto **www.appenninosettentrionale.it** e dalla data di pubblicazione sono messi a disposizione del pubblico la seguente Relazione, esaminata nella seduta di Conferenza Operativa 5 dicembre 2019 e portata all'attenzione della Conferenza Istituzionale Permanente del **20 dicembre 2019 per la presa d'atto** ai fini dei successivi adempimenti.

Il periodo di consultazione decorre dalla data di pubblicazione del documento sul sito del distretto.

In questo periodo l'Autorità provvederà all'attività di informazione e consultazione attraverso molteplici strumenti, di seguito sinteticamente indicati:

- aggiornamento costante del sito del distretto **www.appenninosettentrionale.it**;
- ulteriori forme di comunicazione/informazione multimediale (Facebook, Twitter);
- specifici questionari predisposti e pubblicati sul sito del distretto per sollecitare i contributi degli *stakeholder*, al fine di integrare l'agenda tematica proposta e le misure consultive adottate.
- organizzazione di incontri tematici, forum, seminari di approfondimento e convegni, il calendario dei quali verrà definito e messo a disposizione sul sito del distretto, periodicamente aggiornato periodicamente. Verrà inoltre data adeguata informazione all'interno di iniziative dedicate ai temi in oggetto, promosse dalle Regioni del distretto o da altri enti territoriali e non.

Le osservazioni e i contributi al "Valutazione Globale Provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque importanti" dovranno pervenire all'Autorità in forma scritta, entro il 30.06.2020, utilizzando l'indirizzo e-mail info@appenninosettentrionale.it o la pec adbarno@postacert.toscana.it.

Nel caso di difficoltà ad accedere al servizio di posta elettronica sarà possibile prendere contatto con l'Autorità di bacino (tel. +39 (0)55 267431 - +39 (0)583 462241) e inoltrare osservazioni e contributi in formato cartaceo, aventi ad oggetto "**OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI alla Valutazione Globale e Provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque del distretto dell'Appennino Settentrionale**", a **Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale presso una delle sedi:**

FIRENZE - Via dei Servi, 1 - 50122
PEC adbarno@postacert.toscana.it

LUCCA - Via Vittorio Veneto, 1 - 55100
PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it

SARZANA - Via A. Paci n. 2 – 19038
PEC magra@pec.adbmagra.it

Allegato n. 1 - Per un linguaggio comune: alcune definizioni e acronimi

Analisi costi benefici: approccio teorico applicato ad ogni sistematica valutazione quantitativa di un intervento pubblico o privato, per determinare se o in che misura l'intervento è conveniente da una prospettiva pubblica o sociale. I costi ei benefici di un intervento riflettono la differenza tra lo stato delle cose senza e con l'intervento stesso.

Analisi Economica: come prevista dall'art. 9 e allegato III della Dir. 2000/60/CE

Area sensibile: Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. b) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L, c) aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario.

Aree Protette: tipi di aree elencate all'allegato IV della direttiva e da riportare nel Repertorio delle Aree protette

Bilancio idrico: comparazione, in un determinato bacino e periodo, tra risorse disponibili e fabbisogni

Bilancio idrologico: comparazione, in un determinato bacino e periodo, tra afflussi e deflussi naturali

Canone di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche: il corrispettivo che l'utente deve pagare per l'utilizzo di acque pubbliche. Il canone è differenziato a seconda dell'uso

Carenza idrica: è un fenomeno di origine antropica. E' costituito da un disequilibrio temporaneo e ricorrente tra domanda e disponibilità.

Consumo dell'acqua: Il consumo di acqua può essere definito come la frazione di acqua estratta che non è più disponibile per l'uso in quanto è evaporata, traspirata, è stata incorporate in prodotti e raccolti, è stata consumata dall'uomo o dagli allevamenti animali o altrimenti rimossa dalle risorse di acqua dolce.

Contratto di fiume: processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici (da Carta Nazionale dei Contratti di fiume. Milano, 2010

Costi ambientali: costi sostenuti dagli individui, legati al deterioramento delle risorse idriche e dell'ecosistema.

Costi della risorsa: sono i costi opportunità dell'uso dell'acqua (intesa come risorsa scarsa) in un determinato uso. Sono dati dalla differenza tra il valore economico attuale (benefici netti degli usi presenti e futuri) e quello che si avrebbe (sempre in termini di benefici netti) nel caso di un utilizzo migliore della risorsa.

Disponibilità idrica: risorsa idrica eccedente le esigenze di conservazione della funzionalità degli ecosistemi fluviali e terrestri e di mantenimento dell'equilibrio quantitativo dei corpi idrici sotterranei, destinabile a soddisfare esigenze di uso antropico.

DPSIR: il modello "Determinanti Pressioni Stato Impatti Risposte - DPSIR" trova riscontro anche con quanto adottato a livello europeo e in particolare, per gli approfondimenti condotti in sede di Blueprint per le problematiche ambientali ritenute rilevanti.

Equilibrio del bilancio idrico: soddisfacimento delle esigenze antropiche in condizioni meteo-climatiche ordinarie mediante un utilizzo sostenibile delle risorse idriche disponibili e attivabili nel rispetto

del regime ecologico dei corsi d'acqua e della capacità di ricarica degli acquiferi e del principio della "gerarchia dell'acqua".

EQB : Elementi di qualità biologica utilizzati per la determinazione dello stato ecologico

Eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo effetti indesiderati sull'equilibrio degli organismi acquatici e sulla qualità delle acque interessate.

Fornitura idrica (water supply): risorsa impiegata per soddisfare la "domanda idrica" ricorrendo a diverse fonti, attraverso: l'estrazione da acque superficiali e da acque sotterranee; la raccolta di acque piovane; il riutilizzo e riuso, l'uso delle scorte idriche, trasferimenti di risorsa da bacini idrografici diversi; generazione da fonti "non convenzionali" come la desalinizzazione di acque salmastre o marine o il riuso di acque reflue urbane e industriali (trattate o non trattate).

Gap: distanza tra stato e obiettivi, da colmare attraverso le misure di Piano

Governanc*e* L'Unione europea ha definito il suo concetto di governance facendo riferimento alle dimensioni politica, sociale ed economica della governance. Con governance si intendendono le norme, i processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui sono esercitate le competenze, con riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza. Questi cinque principi di buona amministrazione rinforzano quelli di sussidiarietà e di proporzionalità.

LOQ: limite di quantificazione

Partecipazione pubblica: Possibilità riconosciuta al pubblico di influenzare i processi di pianificazione e di lavoro (Direttiva 2000/60/CE – Linee guida n. 8 "Partecipazione Pubblica")

PoM – Programma di Misure di Piano

Principio "chi inquina paga": principio secondo il quale le persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, responsabili di inquinamento debbono sostenere i costi delle misure necessarie per evitare questo inquinamento o per ridurlo, al fine di rispettare le norme e le misure equivalenti che consentono di raggiungere gli obiettivi di qualità o, qualora non esistano i suddetti obiettivi, le norme e le misure equivalenti fissate dai pubblici poteri

Prodotti fitosanitari: prodotti contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi: a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, o per motivi di igiene, b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio sulla loro crescita; c) conservare i prodotti vegetali d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

Resilienza degli ecosistemi: concetto ecologico che definisce la capacità dei sistemi naturali ed umani, di assorbire un disturbo e di riorganizzarsi mentre ha luogo il cambiamento, in modo tale da mantenere ancora essenzialmente le stesse funzioni, la stessa struttura, la stessa identità e gli stessi feedback. La resilienza di un ecosistema costituisce quindi la sua capacità di tolleranza di un disturbo senza collassare in uno stato qualitativo differente che è controllato da un differente set di processi.

Siccità: è un fenomeno naturale. E' costituito da una deviazione temporanea, negativa e severa, misurata in un significativo periodo di tempo e su una vasta regione, dai valori di precipitazione media (deficit di pioggia), che può generare siccità di tipo meteorologico, agricolo, idrologico con conseguenze sulla socio-economia, in dipendenza della severità e della durata...

Sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre

sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni.

Sostanze prioritarie: le sostanze definite ai sensi della Direttiva 2008/105/CE, recepita con d.lgs. 219/2010. Tra queste sostanze vi sono le sostanze pericolose prioritarie definite nella Direttiva 2000/60/CE ai sensi dell'art. 16, par.3 e 6, che devono essere oggetto delle misure a norma dell'art. 16, par. 1 e 8 della Direttiva 2000/60/CE citata.

Standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente.

Servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica: - estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee; - strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali

Servizio idrico integrato: è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Comprende anche gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

Tariffa del servizio idrico integrato: la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

Zona vulnerabile: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

Allegato n. 2 - Cosa ne pensate? Le vostre osservazioni

Per facilitare l'invio delle osservazioni e, quindi, il dialogo e la partecipazione alla stesura del PdG 2021/2027 e del PGRA 2021/2027, rispetto ai temi trattati in questo documento, si propongono le seguenti questioni:

- Come giudicate il PdG e il PGRA 2016 (DPCM 27 ottobre 2016) e quello che finora è stato fatto?
- Rispetto alla realtà nazionale/distrettuale, quali sono le criticità che ritenete possano aver reso meno efficace i precedenti cicli e che possono rappresentare anche degli ostacoli per il ciclo 2021-2027?
- Cosa si potrebbe fare di meglio per migliorare lo stato dei corpi idrici?
- e delle aree protette?
- Quali tra le questioni indicate ritenete prioritarie?
- Esistono altre questioni che ritenete sia importante affrontare ai fini dell'attuazione del prossimo PdG e PGRA?
- Quali misure ritenete importante inserire nei Programmi di misure?
- Per quali misure ritenete di poter avere un ruolo attivo o qualche interesse influenzato?
- Quanto previsto per l'art. 9 della direttiva acque (il recupero dei costi ambientali e della risorsa) lo ritenete equo, solidale e trasparente?
- Cosa vi aspettate che facciano l'Autorità di bacino e le Regioni del distretto per tenervi informati e partecipi per la fase di elaborazione e attuazione dei Piani al 2021?